

ALLEGATO 10

Quadro normativo e pianificatorio di riferimento

LA DIRETTIVA 2008/98/UE

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è stata emanata con il preciso intento di procedere a una profonda revisione della direttiva 2006/12/CE onde precisare taluni concetti fondamentali quali la definizione di rifiuto nonché il recupero e lo smaltimento del medesimo. Nella stessa introduzione alla direttiva (punto 2) si enuncia infatti quanto segue: “la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare, al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è finito e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti compresa la funzione di obiettivi”. In maniera più estesa, quasi ideologica, la direttiva 2008/98/CE si pone l’obiettivo di provvedere a una revisione della precedente direttiva 2006/12/CE, favorire le misure adottabili per la prevenzione dei rifiuti e introdurre così un modello di sviluppo in grado di affrontare efficacemente l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non limitando quindi, l’attenzione alla sola ed esclusiva fase in cui divengono rifiuti. La nuova norma europea concentra la propria attenzione sulla mitigazione e riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti consolidando il valore intrinseco degli stessi, sviluppando o contribuendo a sviluppare un’economia ad alto grado di sostenibilità, capace nel tempo, di ridurre e annullare gli effetti passivi legati alle mancate riutilizzazioni della materia prodotta. Si riporta a questo proposito un passaggio fondamentale dell’introduzione alla direttiva il quale contiene, in nuce, il nucleo filosofico della stessa. E’ un passaggio importante che merita di essere accolto in tutta la sua densità propositiva: *“non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai*

rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente;

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale".

Non è questa la sede dove sottoporre l'intero quadro normativo offerto dalla direttiva 2008/98/CE la quale, contempla un orizzonte così ampio da trascendere i precisi contenuti di questa pubblicazione. Ci si limiterà, pertanto, a riportare i soli passaggi forniti dall'articolo 3 (Definizioni), 5 (Sottoprodotti) e 7 (Elenco dei rifiuti) che, con

carattere di supremazia, hanno comportato il successivo recepimento delle indicazioni europee nel nostro contesto nazionale.

Estratti della Direttiva 2008/98/UE

(22) Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:

— quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni. Poiché i sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti, le esportazioni di sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente; e

— quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale;

eventuali categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra l'altro, i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel

controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

(24) Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborate tra l'altro per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli.

(25) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

(26) Il principio "chi inquina paga" è un principio guida a livello europeo e internazionale. Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(27) L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

(28) La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per conseguire una gestione compatibile con l'ambiente.

(29) Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati.

Articolo 4 - Gerarchia dei rifiuti

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento.

2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Articolo 5 Sottoprodotti

1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata;

- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 6 - Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il

tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/Ce, 2000/53/Ce, 2002/96/Ce e 2006/66/Ce e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.

4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga.

Capo V - Piani e programmi

Articolo 28. Piani di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in

cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
- b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;
- d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/Ce e alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/Ce.

L'ATTUALE DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Con l'avvento della definizione aggiornata di rifiuto, il criterio al quale occorre oggi ispirarsi per meglio delinearne l'identità è quello soggettivo, la cui valorizzazione non potrà che penalizzare il riferimento al criterio oggettivo, un tempo rassicurante, ma che, attualmente, non può più perimetrare in spazi spesso angusti e inadeguati, una realtà gestionale sempre più dinamica e complessa. La definizione storica di rifiuto aveva infatti per architrave linguistico, la seguente definizione: *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A, alla parte quarta de Decreto Legislativo 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*. La formulazione così riportata relegava l'elemento soggettivo del “disfarsene”, in tutte le sue accezioni, in secondo piano esaltando la collocazione formale e quindi l'esistenza stessa del rifiuto in un contesto tabellare che, se da un certo punto di vista offriva un sicuro riferimento avviso dall'imprevedibilità e multiformità del comportamento individuale, creava le premesse di futuri contrasti tra assodate definizioni concettuali e nuovi modelli di riferimento rappresentati, ad esempio, dai sottoprodotti, le terre e rocce da scavo, i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti risultanti dalla prospezione di risorse minerali e così continuando. Oggi la nuova definizione *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”* ha completamente eliminato il riferimento oggettivistico al criterio cosiddetto tabellare restituendo pienezza di contenuti al concetto del “disfarsi” il quale assurge a principale e, per certi aspetti, unico sistema valutativo a forte valenza antropocentrica ove la soggettività del comportamento individuale genera le premesse di una corretta applicazione della norma. Da oggi, rientrare all'interno di una tabella quanto a definizione letterale ed identificazione tramite il Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), potrà risultare un elemento ininfluenza e incidentale mentre, al contrario, sarà il concreto manifestarsi della triade *“si disfi o*

abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” che diverrà il presupposto ovvero la *conditio sine qua non* per intraprendere o meno la strada gestionale del rifiuto. Ecco allora che al cospetto di una situazione nel corso della quale si dovrà valutare l'appartenenza o meno di un materiale al mondo dei rifiuti, occorrerà valutare la sussistenza di pre-condizioni logistiche, temporali, comportamentali, decisionali e operative e che solamente al termine dell'avvenuta verifica si potrà identificare l'oggetto o la sostanza attribuendole la qualifica di rifiuto, prodotto o sottoprodotto.

BREVE GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

L'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006 provvede alla classificazione dei rifiuti secondo due macro-categorie di riferimento: l'origine e le caratteristiche di pericolosità. Che la classificazione costituisca un passaggio fondamentale al fine di precisare di quali rifiuti si stia parlando è un dato innegabile, ma è necessario avere sempre a mente quanto segue: la classificazione non è uno strumento volto alla definizione giuridica e concettuale del rifiuto, ma una fase successiva e distinta rispetto alla definizione medesima. In altre parole, un qualsiasi rifiuto può risultare inserito nella suddetta classificazione solamente dopo che l'oggetto o la sostanza in esame sia stata sottoposta dal detentore/produttore alla volontà, intenzione od obbligo di disfarsene. In estrema sintesi, *la definizione precede sempre la classificazione*. Il rifiuto, sempre ai sensi del citato art. 184, può essere quindi classificabile "urbano" o "speciale" secondo l'origine oppure "pericoloso" o "non pericoloso" in relazione alle caratteristiche di pericolosità. L'Allegato D al decreto 152/06 include i rifiuti pericolosi tenendo in debito conto l'origine e la composizione dei rifiuti stessi mentre le caratteristiche di pericolosità vere e proprie si rintracciano nell'Allegato specifico, inserito alla parte Quarta del decreto medesimo. Una particolare attenzione deve essere posta al concetto di "rinvenimento territoriale del rifiuto" il quale, se giacente presso "strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico, spiagge marine e lacuali, rive dei corsi d'acqua", qualunque sia la sua natura o provenienza diviene *de jure* "rifiuto urbano" anche se, ad esempio si potesse ipotizzare con alto grado di probabilità, una sua genesi in ambito industriale o artigianale. Tutti i rifiuti siano essi speciali o urbani, secondo l'origine, possono risultare "pericolosi" mentre i rifiuti speciali, se non pericolosi, risultano talvolta assimilati a quelli "urbani" per qualità e quantità mediante apposita disciplina da parte dei Comuni competenti (art. 198, lettera g), art. 195, comma 2, lettera e). Compiuta l'identificazione di rifiuto tramite la verifica ai sensi dell'articolo 183,

comma 1, lettera a) e sviluppata la successiva classificazione in ordine all'articolo 184, appare finalmente inquadrabile il regime giuridico gestionale e, segnatamente, l'applicazione delle prescrizioni di carattere burocratico-amministrativo.

ART. 184 (classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. *Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e).*

3. *Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro – industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;*

4. *Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.* 5. *L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte*

quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

Uno dei principi - cardine del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 è rappresentato dal concetto di sviluppo sostenibile il quale viene così enunciato all'articolo 3 – quater: *“Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”*. Il principio testé esposto possiede innegabilmente una valenza marcatamente etico – filosofica mentre è nell'articolo 3 ter (Principio dell'azione ambientale) che si riconoscono quelle specifiche linee strategiche che, altrettanto indubitabilmente, si traducono con carattere di permanenza in un'azione incessantemente interconnessa al ciclo gestionale dei rifiuti ovvero: *“prevenzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio chi inquina paga (...)”*. E' il legislatore a sottolineare che tali principi regolano la politica della comunità in materia ambientale ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee.

La Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) disciplina a sua volta, con carattere di specialità, il settore dei rifiuti e in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della Direttiva 2008/98/CE. L'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità) al comma 2, stabilisce che: *“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* mentre al comma 3 dipana la dialettica tra norma generale e norma speciale quando avvengono quelle naturali e prevedibili interazioni tra fonti del diritto gerarchicamente diverse seppur regolamentanti la stessa disciplina di settore. *“Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”*. E' al successivo comma 4 che il Testo Unico premette

i *principi basilari* di ordine ambientale e igienico – sanitario ai quali si devono ispirare le attività umane coinvolte nella gestione dei rifiuti: *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”*. La sottolineatura di tali principi assume una valenza non sottovalutabile in quanto con essi il legislatore vuole, tra i tanti obiettivi delineati, porre in evidenza la subordinazione di qualunque meccanismo autorizzatorio, rispetto alla più ampia ed universale sfera bio – fisica al cospetto della quale a ben poco possono valere le mere rispettosità dei limiti sanciti da parametri e valori tabellari rispetto alle interferenze dell'attività antropica con le cautele richieste in sede culturale, paesaggistica, ambientale e sanitaria dove quest'ultimo aspetto attiene all'intera dimensione psichica e fisica. *L'articolo 178 (Principi)* evidenzia a sua volta le pre – condizioni di matrice per così dire strategica alla quale si deve informare il complesso mondo della gestione dei rifiuti: *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*. E' infine *all'articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)* che viene codificata la gerarchia della loro gestione attraverso i ben noti livelli di priorità: *“1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione*

ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica". Il Testo Unico ufficializza, inoltre, il profilo non più strategico dello smaltimento dei rifiuti (Articolo 182) declassandolo a percorso alternativo e comunque secondario, rispetto al protagonismo gestionale rappresentato dalle operazioni di recupero; "Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli". In ogni caso, nonostante anche lo smaltimento dei rifiuti rappresenti ormai, almeno ideologicamente, un approccio legato ad una concezione datata rispetto ai più evoluti concetti di recupero, riutilizzo e valorizzazione, esso trova e troverà ancora per molto tempo concrete modalità applicative che poggiano in parte su di una evoluta concezione tecnologico - impiantistica e in parte sulla impossibilità di giungere in tempi brevissimi ad un modello di società retto unicamente sul recupero globale. Per tale motivo il medesimo articolo 182 (smaltimento), al comma 2, fornisce il seguente indirizzo applicativo: "I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero". In tale contesto il Testo Unico stabilisce, inoltre, apertamente il rapporto intercorrente tra il corpus legislativo principale e la normativa in materia di discariche

(comma 5): *“Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”*. Di notevole portata concettuale è il “Principio di autosufficienza e prossimità) di cui all’articolo 182 – bis, che qui si riporta integralmente in quanto fortemente interagente con lo sviluppo e l’elaborazione del presente Piano d’Ambito: *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:* a) *realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.* Sotto un profilo strettamente concettuale l’introduzione di nuove definizioni nel testo novellato del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, comporta significative ricadute nel contesto della stessa pianificazione e del suo sviluppo. Si riportano pertanto quelle specifiche definizioni scelte, destinate ad aprire nuovi orizzonti di carattere gestionale e programmatico. E’ il caso del nuovo concetto di “preparazione per il riutilizzo” (articolo 183, c. 1, lettera q): *“le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”*. Il concetto testé espresso si coniuga alla successiva nozione di riutilizzo riportata al comma 1, lettera r) del medesimo articolo: *“qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”*. E’ bene sottolineare che nonostante i due enunciati differiscano ben poco nel loro assetto terminologico ben diverse appaiono le prospettive di tipo

autorizzatorio. Mentre infatti l'operazione di riutilizzo non prevede e non contempla in alcun modo il rilascio di specifiche autorizzazioni, il quadro muta per le fasi legate alla "preparazione per il riutilizzo che, ponendosi in rapporto di specie a genere con l'attività di recupero deve risultare previamente autorizzata. Ciò che comunque deve essere ampiamente assimilato è che l'intero impianto dell'articolo 183 dedicato alle definizioni è stato ampiamente rivisitato in modo alquanto significativo tanto da avere eliminato alcune definizioni inizialmente introdotte nella disciplina dei rifiuti, ovvero: CDR, CDR – Q, frazione umida, frazione secca, compost, e luogo di produzione, il quale, a sua volta, rimane un fondamentale punto di riferimento per il corretto inquadramento del deposito temporaneo. Notevolmente dilatata e rivisitata è la definizione di "recupero", oggi intesa come: *"qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero."* Come si può agevolmente evincere dalla lettura del dettato normativo la nozione di recupero si connota per rappresentare, odiernamente, una fase operativa principalmente *evolutiva* ovvero fortemente interconnessa allo stesso concetto di "utilità", svincolandosi pertanto da una mera appartenenza tabellare e/o classificativa. Valgasi anche per la definizione di smaltimento (lettera "z"): *"qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento"*. Riflessi altrettanto profondi sullo scenario della pianificazione sono quelli rappresentati dal nuovo concetto di "sottoprodotto" che qui si riporta integralmente, enucleato dall'articolo 184 – bis del testo Unico: *"è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di*

produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

Ad epilogo della predetta elencazione riportante i requisiti richiesti affinché la sostanza o l'oggetto non sia classificabile o individuabile come rifiuto, interviene il comma 2 dell'articolo 184-bis medesimo il quale recita: *“Sulla base delle condizioni previste al comma 1. possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”.* Il riconoscimento formale e sostanziale del concetto di sottoprodotto è stato recentemente legittimato da una significativa e già fiorente giurisprudenza la quale trova efficace espressione nella seguente antologia di massime, all'uopo evidenziate: *“Ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente e immediatamente utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti, che non avrebbe ragion d'essere, la quale invece trova piena applicazione in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere si utilizzabile, ma solo eventualmente ovvero "previa trasformazione".* Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, anche per la normativa nazionale si deve accedere a un'interpretazione della fattispecie derogatoria del secondo comma dell'articolo 14 del

D.L. 138/2002, orientata dall'esigenza di conformità alla normativa comunitaria. Cass. Pen. Sez. III, aprile 2010, n. 13493;

“In tema di rifiuti, occorre distinguere tra residuo di produzione, che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale riutilizzazione previa trasformazione e sottoprodotto, il quale è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale di una materiale prima sia non solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione e avvenga nel corso del processo di produzione; troverà invece, applicazione la normativa sui rifiuti proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente, ovvero previa trasformazione”.

Cass. Pen. Sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì;

“La sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 183, comma 1, lettera p), Decreto legislativo 152/2006, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto”.

Cass. Pen. Sez. III 11 marzo 2009, n. 10711.

Da una prospettiva squisitamente legislativa, l'attuale mancanza di misure necessarie a stabilire criteri qualitativi o quantitativi atti a individuare quali specifiche tipologie di sostanze od oggetti possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, attribuisce al soggetto istante la piena responsabilità di dimostrare operativamente, avanti a tutti gli organismi di controllo, l'appartenenza del ciclo gestionale dei manufatti a un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente concepito in sede progettuale ed efficacemente dotato di tutti i requisiti igienici, ambientali e tecnologici che siano altamente rispettosi nei confronti della matrice ambiente interessata. Un attento e propedeutico esame delle condizioni articolatamente esposte nello stesso articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 permetterà di verificare l'esistenza dei conseguenti requisiti atti a realizzare le operazioni che si intendono effettuare e ciò al fine di concretizzare una precisa scelta imprenditoriale. Si ritiene a questo punto sommamente utile fornire le seguenti ulteriori indicazioni di ordine principalmente teorico-applicativo: a) *sostanza od oggetto originato da un processo di produzione di*

cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Il processo di produzione complessivi può essere identificato in un contesto più o meno esteso; b) la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi. L'utilizzazione dei manufatti potrà trovare accoglimento in un processo successivo e, non solamente, da parte del produttore iniziale, bensì da un soggetto terzo in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Si dovrà essere in grado di dimostrare analiticamente, mediante opportune verifiche di laboratorio, la bontà ambientale del sottoprodotto. Sulla base del principio dell'analogia juris, meglio sarebbe se si effettuasse una ricognizione allargata all'intero contesto nazionale al fine di rintracciare modalità similari di utilizzazione dei materiali e contestualmente la loro utilità di carattere ambientale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. La scrupolosità con la quale si dovrà fornire ampie risposte in tal senso non potrà prescindere da un attento studio che dimostri in maniera palmare l'adozione di quelle pratiche gestionali non ricollegabili all'universo normativo dei rifiuti ovvero in tutti quei casi in cui, al contrario, si darebbe spazio alla definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 (Definizioni) lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*, ove, con il concetto di “disfarsi”, si ravviserebbe l'applicazione di una classica operazione di recupero o smaltimento (allegati B e C alla parte quarta). L'assenza, sia di una preordinata modulistica di riferimento che di regolamenti più articolati, onde applicare correttamente le indicazioni normative in materia di sottoprodotti viste le crescenti e comprensibili aspirazioni a una prassi gestionale conforme a una norma ancora troppo generica, contribuisce ad alimentare situazioni di

incertezza e perplessità, ma è oltremodo doveroso rendere edotta l'utenza delle possibilità che la Legge altrettanto legittimamente offre. E' consigliabile arricchire ed articolare la proposta *impiantistico - gestionale* avendo altresì cura di sviluppare le singole parti sinteticamente descritte secondo i riferimenti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 184-bis. A questo proposito, riprendiamo parte della precedente sentenza della Cass. Pen. Sez. III 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì, secondo la quale il *“sottoprodotto (...) è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo”* e questo per sottolineare quanto sia rilevante mettere in luce il carattere preconstituito e non improvvisato di siffatte operazioni di riutilizzazione e l'impegno in questa profuso, al cospetto degli organi di controllo. E' inoltre necessario rammentare che le condizioni descritte nell'articolo 184-bis debbono essere osservate contestualmente, nessuna esclusa, non vigendo principi preferenziali tali da comportare una sottovalutazione di una prescrizione rispetto a un'altra. Vedasi, a tal proposito, la seguente sentenza già riportata, ma che, in estratto, assume il valore di una regola: *“la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 183 comma 1, lettera p), Decreto Legislativo 152/06, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto”*. L'esistenza di un progetto, redatto secondo i migliori e più avanzati canoni tecnologici e ambientali e che possa risultare assimilabile a un autentico e minuzioso protocollo operativo, agevolmente verificabile in sede di riscontro e controllo da parte degli organi all'uopo preposti, costituirebbe la sufficiente e necessaria condizione per poter operare in conformità alle disposizioni di legge. Il concetto di sottoprodotto possiede sia *“in potenza”* che *“in atto”* una dirompente forza espansiva, deve comunque confrontarsi con la consolidata struttura sociale ed economica del rifiuto la quale, forte di un apparato dottrinario e culturale fortemente stratificatosi nel tempo in nome del principio *“command and control”* abnormemente dilatatosi, si caratterizza per essersi costituita come una realtà storica formalmente unica detentrica della protezione dell'ambiente. In realtà, non solamente le cose non stanno

così, ma lo stesso contesto socio-economico è in profondo mutamento. L'invenzione del termine "sottoprodotto" proprio perché concepita nell'ambito della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) non si inserisce pienamente nel campo di applicazione dello stesso decreto, in quanto disciplinante principalmente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione di direttive comunitarie, (in particolare della direttiva 2008/98 CE), prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti e migliorandone l'efficacia secondo l'art. 177 comma 1 (*Campo di applicazione e finalità*). A sua volta l'articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), articola la gestione dei rifiuti in una ben codificata gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia) e infine lo smaltimento. Non si può non cogliere la complementarità ideologica tra "prevenzione" e "sottoprodotto" entrambi collocabili nelle politiche delle azioni intraprese "a monte" al fine di minimizzare *in nuce* il potenziale impatto antropico sull'ambiente. Il precedente riferimento all'intenso percorso di elaborazione culturale dedicato alla dialettica rifiuto/sottoprodotto intercettava una tappa fondamentale dell'evoluzione normativa nella recente direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 che all'articolo 5 introduceva, appunto, il concetto di sottoprodotto definendolo "una sostanza od un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo". Una compiuta lettura dell'articolo 5 esalta in senso non solamente formale, la similitudine con i contenuti dell'articolo 184-bis con peculiare riferimento alle lettere b) e c) mediante le quali si ribadiva che "*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*". La certezza con la quale la sostanza o l'oggetto sarà utilizzata/o e non recuperata/o riveste una fondamentale importanza e un irrinunciabile pre-requisito affinché il materiale fuoriuscito dalla produzione manifatturiera possa qualificarsi al pari di una merce e, come tale, non soggetta alla volontà del *disfarsene* da

parte del detentore/possessore/produttore, ma sottoposta a un suo sfruttamento o commercializzazione in un successivo processo produttivo. Un significativo, ma inesplorato percorso tecnico-normativo in tal senso delineatosi, ha riguardato il rifiuto di amianto. La dirompente pericolosità di questa sostanza, per tanti decenni usata nelle costruzioni e che con la Legge 257/1992 sulla sua dismissal incontrò un primo importante argine alla sua diffusione, è cosa nota. L’inserimento del rifiuto di amianto (codice CER 170601) nell’Allegato D al Decreto Legislativo n° 152/06 tra i rifiuti pericolosi stabilisce, inequivocabilmente il grado di minaccia per la salute umana. Ciò non aveva, comunque, impedito, con l’emanazione del Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 (Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto) di prevederne il riutilizzo come materia prima in seguito a un successivo trattamento che fosse in grado di modificare completamente la struttura cristallografica escludendolo, pertanto, dalla normativa sui rifiuti. Si trattava, insomma, ben prima che venisse enunciato il concetto di “sottoprodotto” di una pratica tecnico-normativa che anticipava, in piena legalità, la pratica di una riutilizzazione virtuosa e accettabile. Non può essere influente inoltre stabilire con sufficiente esattezza cosa sia realmente la “*normale pratica industriale*” la quale sottende la più ampia nozione di *sottoprodotto* divenendo per essa il naturale sostegno ideologico o meglio uno dei più importanti pre – requisiti mediante il quale sottrae la gestione del sottoprodotto alla confinante sfera normativa regolamentante i rifiuti. Si può, con ragionevole convincimento, riconoscere che prima di tutto la “*normale pratica industriale*” non debba confondersi con il concetto di “*trattamento rifiuti*” peraltro articolatamente descritto all’articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (“trattamento”: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza). La Corte di Cassazione che con pronuncia n° 17453 del 10 maggio 2012, in uno dei suoi salienti

passaggi argomentativi, ha messo in evidenza che: “*sebbene la delimitazione del concetto di normale pratica industriale non sia agevolata dalla genericità della disposizione, certamente esclude le attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’ordinaria natura*”. Tale sentenza se da una parte ha fornito una linea di pensiero certa e definita non ha oltremodo evitato di tracciare un percorso logico – interpretativo che deve altresì prendere in considerazione ulteriori elementi di valutazione. Oggi la letteratura di settore invita, ai fini di un felice e positivo riscontro delle caratteristiche che rendono il sottoprodotto tale, ad una attenta analisi delle caratteristiche dei processi produttivi consumati “*a monte*” e “*a valle*” dell’utilizzazione del sottoprodotto, ovvero i processi di origine del materiale che può benissimo essere classificato come tale, e i processi conclusivi tesi alla trasformazione degli stessi in beni merceologici, avendo contezza del fatto che la “*mancata trasformazione radicale della natura del materiale*” può bene essere invocata a monte del processo di riutilizzazione ai fini dell’esclusione del residuo dal mondo dei rifiuti, ma non certo applicata alle fasi cosiddette “a valle” che in frequenti casi richiedono una inevitabile trasformazione profonda del materiale originario onde permettere il suo ingresso nel libero mercato. Orbene, allo scopo di rendere più nitida l’azione ermeneutica di questo complesso settore, è bene accettare una interpretazione della “*normale pratica industriale*” volta a definirla come quell’insieme di “trattamenti ammessi” sostanzialmente assimilabili a quelli a cui l’impresa sottopone, anche storicamente, il proprio “prodotto industriale” prima di immetterlo sul mercato e ciò a prescindere dalle modificazioni effettuate sulla sua intima natura. In sostanza la “normale pratica industriale” può essere identificata come un insieme di operazioni ordinarie o fasi produttive che, secondo un *modus operandi* pienamente consolidatosi nel tempo, caratterizza un dato ciclo di produzione di beni. A conferma di quanto delineato si richiama la Comunicazione europea n° 59/2007 (punto 3.2.2.), la quale mette in rilievo gli aspetti da giudicare comunque imprescindibili ai fini del riconoscimento della pratica stessa così sintetizzati: “la catena del valore di un

sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per potere rendere il materiale riutilizzabile. Dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità, ecc..(...) alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella parte in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto". Il panorama interpretativo legato alla nozione ed al riconoscimento del sottoprodotto si avvale oggi di un nuovo strumento rappresentato dal *Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n° 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti)* che, già in apertura, riconosce nella regolamentazione dei sottoprodotti un importante fattore di dissociazione della crescita economica dalla produzione dei rifiuti e ciò proprio in virtù di una accresciuta innovazione tecnologica volta alla riutilizzazione dei residui di produzione ed alla contestuale riduzione del consumo di materie prime vergini. In sostanza il Decreto 264/2016 definisce le modalità con le quali il detentore può dimostrare il soddisfacimento delle condizioni generali previste all'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Si tratta cioè di una ricognizione condotta a tutto campo e tesa a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari ad escludere un residuo dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti. Tale accertamento si estende a tutte le fasi del processo complessivo di gestione dei rifiuti, dalla produzione all'impiego dei residui nello stesso o in un successivo processo. Il Decreto Ministeriale fornisce le seguenti importanti definizioni (Articolo 2): a) *prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica (in molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari); b) residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può*

essere o non essere un rifiuto; c) sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Lo stesso testo, una volta fornite le definizioni di cui all'articolo 2, stabilisce l'ambito applicativo per i soli residui di produzione elencati al summenzionato articolo 2 (Definizioni), provvede ad elencare tassativamente i casi di esclusione che sono i seguenti: i prodotti come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a); le sostanze e i materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 512, c) ai residui derivanti dalle attività di consumo. Il Decreto 264/2016 pur sottolineando nelle “Condizioni generali” espresse all'articolo 4, i requisiti classici che si pretendono rispettati ai fini di una corretta riutilizzazione dei residui (peraltro riconducibili alle condizioni illustrate nell'articolo n° 184/bis del T.U.), apre ad alcuni nuovi ed espansivi concetti i quali, nell'intenzione del legislatore, possono meglio orientare i comportamenti del produttore nel delicato percorso produttivo e gestionale. Uno di questi è rappresentato dalla “Certezza dell'utilizzo” (articolo 5) che chiede la sua applicazione dal momento iniziale della produzione del residuo sino al momento dell'impiego dello stesso pretendendo, da parte del produttore/detentore, una gestione puntuale della fase intermedia di “deposito e movimentazione” conforme ai dettami dell'articolo 8, Titolo II. In ogni caso la “Certezza dell'utilizzo” viene dimostrata “dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi”. Si coglie agevolmente, dalla lettura del precedente passaggio, l'intento di favorire l'utilizzazione del sottoprodotto mediante l'adozione della migliore gestione aziendale e lasciando così al soggetto imprenditore un riconoscibile margine di manovra non comprimibile, peraltro, da rigide modalità burocratiche che risulterebbero oggettivamente contrastanti con le differenti realtà produttive e le loro specifiche necessità. Del resto la costruzione dell'edificio gestionale

del sottoprodotto viene consolidata dalla contestuale esistenza di rapporti o impegni contrattuali intercorrenti tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, giungendo così ad avviare un percorso lineare caratterizzato dalla sequenza bontà del sottoprodotto – modalità di utilizzo – vantaggiose condizioni di cessione per l'utilizzatore. L'eventuale assenza di documenti in grado di comprovare soggettivamente il requisito della Certezza dell'utilizzo e di conseguenza l'intenzione di non disfarsi del residuo, può ben essere bilanciata dalla predisposizione di una apposita *scheda tecnica* contenente le informazioni specifiche previste nell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n° 264/2016 all'interno della quale trovano spazio l'identificazione e la destinazione del sottoprodotto, la tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo, le modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto, il tempo massimo previsto per il deposito partire dalla produzione fino all'impiego definitivo. *L'Utilizzo diretto* incontra infine la sua consacrazione nell'applicazione di trattamenti conformi alla normale pratica industriale (articolo 6) ovvero: *“a tutte le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente”* (comma 2). Al fine di garantire efficacemente il percorso il logico – operativo del sottoprodotto senza mai intercettare l'ipotesi di un suo declassamento a rifiuto, il Decreto n° 264/2017 pone attenzione alla rispettosità delle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto stesso prescrivendo, in sequenza: precise modalità di separazione dei sottoprodotti, adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico – fisiche degli stessi, congruità delle tempistiche e delle fasi di gestione.

LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA DI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (IL DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 2008)

L'allestimento di una rete impiantistica di differenziazione dei rifiuti, di livello intermedio, rappresenta un elemento d'insostituibile utilità strategica in quanto garantisce un processo di fluidificazione, diversificazione ed affinamento quali – quantitativo del flusso dei rifiuti urbani prodromico al destino finale denominato “recupero”. La normativa attualmente in vigore in Italia e che stabilisce quali siano i requisiti gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è rappresentata dal *Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche”*. L’articolo 1 del decreto definisce quale sia il campo di applicazione ponendo in rilievo l’aspetto peculiarmente tipologico dei rifiuti differenziati: *“I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”*. L’approvazione delle opere di realizzazione di un centro di raccolta differenziata, stabilita all’articolo 2 (Approvazione e iscrizioni) non contempla il rilascio di una autorizzazione ordinaria bensì la *“conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia”* lasciando al Comune competente il compito di darne comunicazione alla regione e alla Provincia. Una particolare attenzione è posta da parte del legislatore ai criteri attinenti l’ubicazione del centro di raccolta che, ai sensi dell’Allegato 1, deve risultare conforme ai seguenti indirizzi: *“1. Il centro di raccolta*

deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti. 1.2. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento". Il Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 fornisce inoltre precise indicazioni riguardanti i REQUISITI DEL CENTRO DI RACCOLTA, intesi nella loro accezione squisitamente edilizio – strutturale, ed i REQUISITI concernenti la vera e propria logistica interna, evidenziati al punto 3 "STRUTTURA DEL CENTRO", dove si dettano prescrizioni riguardanti le cosiddette "zone di conferimento".

REQUISITI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 2.2 Il centro di raccolta deve essere dotato di: a. adeguata viabilità interna; b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti; c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti; d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m; e. adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo. 2.3 All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento. 2.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

STRUTTURA DEL CENTRO

Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo: a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore; 3.2 Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Di pari importanza sono le “*Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta*” che, al punto 4 dell’Allegato 1, prevedono l’esame visivo effettuati dagli addetti e le individuazione delle caratteristiche e delle diverse tipologie di rifiuti e di frazioni merceologiche. Segue infine l’elenco delle tipologie di rifiuti che possono trovare accoglimento all’interno del sistema gestionale del “Centro di raccolta”:

1) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01); 2) imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02). 3) imballaggi in legno (codice CER 15 01 03). 4) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04). 5) imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 6). 6) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07). 7) contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*). 8) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01). 9) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02). 10) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02). 11) abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11). 12) solventi (codice CER

20 01 13*). 13) acidi (codice CER 20 01 14*). 14) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*). 15) prodotti fotochimici (20 01 17*). 16) pesticidi (CER 20 01 19*). 17) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21). 18) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36). 19) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25). 20) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*). 21) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28). 22) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*). 23) detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30). 24) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32). 25) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34). 26) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38). 27) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39). 28) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40). 29) sfalci e potature (codice CER 20 02 01). 30) ingombranti (codice CER 20 03 07). 31) cartucce toner esaurite (20 03 99). 32) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Seguono infine le “Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta” e le “Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta” mentre una particolare attenzione è dedicata alla “Durata del deposito” (Punto 7 dell’Allegato 1) che stabilisce l’assoluto rispetto dei tempi di deposito sia delle frazioni merceologiche classiche che della frazione organica umida, caratterizzata ovviamente da altre esigenze relative all’intima natura di questa particolare tipologia di residuo:

DURATA DEL DEPOSITO

7.1 La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi. 7.2 La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

IL SISTEMA AUTORIZZATORIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'attuale sistema autorizzatorio vigente in Italia poggia sostanzialmente sulle seguenti ipotesi: a) l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208, b) le favorevoli o agevolate condizioni per il rinnovo delle autorizzazioni riguardanti gli impianti in possesso di certificazione ambientale (articolo 209) ed infine una procedura semplificata di autorizzazione per gli impianti dediti alla ricerca e sperimentazione (articolo 2011).

ARTICOLO 208 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

(AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI
RECUPERO DEI RIFIUTI)

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

ARTICOLO 209 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

(RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

ARTICOLO 211 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

(AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE)

1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei

successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma così modificato dall'art. 24 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
(comma introdotto dall'art. 24 del d.lgs. n. 205 del 2010)

ARTICOLO 216 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

(OPERAZIONI DI RECUPERO)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, (e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili) le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; d) le caratteristiche dell'impianto di

smaltimento; e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

(AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI)

Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo; b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

ARTICOLO 29 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.

(DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE)

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: *(comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)*

- a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
- c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
- d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
- e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché n'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8 – bis, potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il tema riguardante l'origine, la natura e le caratteristiche del sottoprodotto ha incontrato una sua ulteriore articolazione mediante l'emanazione del recente Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n° 161, ovvero il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 221 del 21 settembre 2012 ed in vigore dal 6 ottobre 2012, il quale detta propriamente le condizioni secondo le quali il materiale da scavo rimanga nell'alveo dei sottoprodotti, così come risultano definiti sia all'articolo 183, comma 1, lettera qq) del Decreto Legislativo n° 152/2006 sia all'articolo 184-bis dello stesso decreto. La materia risultava precedentemente regolata dall'art. 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, secondo il quale per la gestione delle terre e rocce da scavo si stabilivano i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica nell'ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell'intervento. L'articolo 39, comma 4, del Decreto Legislativo n. 205/2010 aveva poi previsto che il citato articolo 186 venisse abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1/2012 avente proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Tramite l'applicazione del decreto Ministeriale n° 161/2012 il Ministero dell'Ambiente dava attuazione all'articolo 49 del c.d. decreto "Cresci Italia", stabilendo che le previsioni regolamentari si applicassero "alla gestione dei materiali da scavo" in generale, con la sola esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. Inizialmente, l'applicazione del regolamento a tutti gli scavi in generale aveva investito anche i cantieri di piccole dimensioni i quali, ai sensi dell'art. 266 del Decreto Legislativo n° 152/2006, avrebbero dovuto beneficiare di una disciplina *ad hoc*. Successive richieste inoltrate al Ministero dell'Ambiente conducevano il dicastero ad escludere l'applicazione della disciplina regolamentare ai cantieri la cui produzione di

materiali da risulta fosse stata inferiore a 6.000 metri cubi. Il legislatore nazionale mediante il c.d. Decreto “emergenze” (d.l. n. 43/2013 convertito in legge n. 71/2013), riteneva comunque opportuno prevedere espressamente l’esonero dei piccoli cantieri dagli adempimenti previsti dal citato Decreto Ministeriale n°. 161/2012 ribadendo, al contempo che quest’ultimo avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione solo per i cantieri relativi ad opere sottoposte a VIA o AIA. L’articolo 41, comma 2, del decreto Legge 69/2013 (convertito in legge 98/2013) aggiungeva poi all’articolo 184 bis del Decreto Legislativo n° 152/2006 un ulteriore comma conclusivo (2bis) secondo cui *“il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’ articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’ articolo 109 del presente decreto”*. Ne derivava, secondo tale previsione, una definitivo restringimento dell’ambito di applicazione del decreto Ministeriale n° 162/2012 ai soli cantieri soggetti a VIA o AIA. Mentre per i piccoli cantieri, la legge di conversione del decreto del “fare” ha introdotto il nuovo articolo 41 bis contenente una disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Alla luce del primo comma del citato art. 41 bis il quale richiama espressamente l’art. 266, comma 7, del decreto Legislativo n° 152/2006 relativo ai cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc) il riutilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti risulta oggi sottoposto alla dimostrazione delle seguenti quattro condizioni essenziali: a) l’utilizzo diretto dei materiali presso più siti o cicli produttivi deve essere certo; b) in caso di riutilizzo sul suolo (recuperi, ripristini, ecc.) devono essere rispettate le CSC di riferimento e i materiali da scavo non devono costituire una fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee (salvi i valori naturali di fondo); c) il riutilizzo in cicli

produttivi non deve determinare rischi per la salute o variazioni qualitative e quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime; d) il riutilizzo dei materiali da scavo non presuppone alcun trattamento, fatta salva la normale pratica industriale. Appare indubitabile che la semplificazione più rilevante consista nel fatto che il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra può essere attestato dal proponente o dal produttore attraverso una propria dichiarazione ad ARPA, contenente la descrizione delle quantità di materiali da scavo destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (max un anno, salvo che l'opera in cui è previsto il riutilizzo abbia tempistiche diverse). Orbene, l'articolo 41 bis, dunque, dopo aver semplificato la gestione dei piccoli cantieri, fornisce indicazioni anche per le modalità di gestione degli altri cantieri la cui produzione è superiore a 6.000 mc di materiali da scavo e che non riguardano opere sottoposte a VIA o AIA (i quali sono esclusi – in forza del nuovo comma 2 bis dell'art. 184 bis del Decreto Legislativo n° 152/2006 – dall'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale n° 162/2012. Il comma 5 dell'articolo 41 bis, prevede espressamente, infatti, che *“le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 bis dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto”*. In estrema sintesi, la procedura semplificata di cui al citato art. 41 bis (commi da 1 a 4) trova applicazione sia per i piccoli cantieri, sia per tutti gli altri cantieri che non sono sottoposti a VIA o AIA, con conseguente sostanziale riduzione del campo di applicazione del Decreto Ministeriale n° 161/2012. Nel corso del tempo si poneva in evidenza il problema riguardante l'applicazione del Decreto Ministeriale n° 162/2012 ai piccoli cantieri le cui opere fossero sottoposte a VIA o AIA rientrino sempre o comunque nell'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale n° 161/2012 potessero anch'essi beneficiare della procedura semplificata. Un ausilio interpretativo è offerto dal primo comma dell'art. 41 bis, secondo cui *“in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,*

in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006". Il palmare riferimento alla portata "derogatoria" della norma introdotta rispetto alla disciplina regolamentare e, quindi, il rapporto gerarchico tra le due fonti (norma di rango primario e norma regolamentare), conduce ad una definitiva lettura secondo la quale i piccoli cantieri, e quindi anche quelli sottoposti a VIA o AIA, ricadrebbero comunque nella procedura semplificata con conseguente ulteriore riduzione del campo di applicazione del decreto Ministeriale n° 161/2012.

I contenuti ivi sviluppati si applicano alla sfera produttiva e gestionale dei cosiddetti "materiali da scavo", amplissima tipologia di sostanze e materie, oggetto di opere compendiabili in un insieme di lavori di *costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, rimodellamento e rimozione*, esplicitanti una funzione economica, tecnica o ambientale, a sua volta sottoposta alle normative di settore tra le quali. Occorre mettere subito in evidenza la bipartizione tra sottoprodotti normati dal Decreto Ministeriale 19 agosto 2012, n. 161 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) e sottoprodotti tout – court, disciplinati all'articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 152/2006, riconoscendo così l'apertura che il legislatore europeo ha consentito in tali frangenti, mediante la promanazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, con precipuo riferimento a concetti di utilizzo e sottoprodotto.

LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

- L'articolo 185, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Esclusioni dall'ambito di applicazione*), che sottrae dal regime normativo in materia di rifiuti "il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati" purché siano valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 – bis e 184 – ter;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*» e, in particolare, la *Parte Quarta*, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante «*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*»; considerati, in particolare gli articoli 183, 184-bis, 185 e 186 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 49 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
- il Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n° 161 (*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*), il quale stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la definizione più estesa di materiale da scavo in base al summenzionato Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), che, nella fattispecie, all'articolo 1, (Definizioni) fornisce il seguente concetto: "il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.; perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. opere infrastrutturali in generale

(galleria, diga, strada, rimozione e livellamento di opere in terra ecc.), rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato”;

- l'articolo 1 del predetto *Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n° 161*, secondo cui, per *sito* si intende: “area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale”;

- il richiamato articolo 1, lettera m, ai sensi del quale il *sito di produzione* viene definito come “*uno o più siti perimetrali in cui è generato il materiale da scavo*”, mentre si definisce *sito di destinazione* di cui al medesimo articolo 1, lettera n, “*il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato*”;

- la conversione in legge del *Decreto del Fare L. 69/2013* che condiziona il riutilizzo dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri e degli altri non soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), n. 512 ed Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006;

- la conversione del *Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare)* con la quale è stata introdotta una profonda modificazione nella tessitura legislativa afferente le terre e rocce da scavo, circoscrivendo l'applicazione del Decreto Ministeriale n.

161/2012 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) alle terre e rocce medesime provenienti esclusivamente da attività od opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

- l'articolo 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, per il quale, l'originaria definizione di "suolo" fornita dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 152/2006, si riteneva estesa alla più ampia matrice dei materiali di riporto, mediante la seguente enunciazione: *"Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e C), e 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici ambientali materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla Parte Quarta del medesimo decreto legislativo"*;

- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – Suppl. Ordinario n. 63) che, con il nuovo articolo 41 bis nel contesto del Decreto Legge n. 69/2013, ha introdotto *"ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo"*;

- l'articolo 183, del Decreto 152/2006, che fornisce la seguente definizione di rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi";

- l'articolo 184 – bis (Sottoprodotto) del Decreto 152/2006 mediante il quale si esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti alle condizioni per le quali una sostanza od oggetto soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;* b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;* c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;* d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardante i prodotti e la protezione della*

salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO IN ORDINE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

L'attuale ambito di applicazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo è oggi rappresentato da diverse fonti legislative che intervengono in questo particolare e delicato settore produttivo stabilendo perimetri e specifiche aree d'intervento in relazione alla dimensionalità dei lavori coinvolti: a) Mediante il Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) si disciplinano oggi le attività di generazione e movimentazione delle terre e rocce da scavo soggette alla valutazione d'impatto ambientale od all'autorizzazione integrata ambientale. La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) comprende i progetti che comportano impatti significativi o negativi sull'ambiente e nei confronti del patrimonio culturale, avendo come punto di riferimento dimensionale o quali – quantitativo gli allegati II e III al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, di cui all'articolo 20 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della Legge Regionale 26 marzo 2012, n° 3, non per questo dovranno essere disciplinati dal Decreto Ministeriale 161/2012 in materia di terre e rocce da scavo, in quanto la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, costituisce una fase del percorso amministrativo compiutamente propedeutica alla successiva e solo eventuale V.I.A., unico e reale procedimento per il quale si prevede in maniera giustificata, l'applicazione della normativa di settore dedicata alle terre e rocce da scavo. Si consideri che l'articolo 41, comma 2, del decreto 69/2003 (cosiddetto *Decreto del Fare*), circoscrive l'applicazione del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 ad opere “soggette a valutazione d'impatto ambientale” e null'altro, secondo il brocardo *lex voluit dixit* (ciò che la legge vuole, lo

dice), soccorrendo, così il già richiamato principio di buon andamento, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale la pubblica amministrazione svolge la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace, comprendendo quei doverosi criteri di proporzionalità finalizzati al contemperamento bilanciato dei fattori presi in esame. Il medesimo Decreto 152/2006, definisce a sua volta l'autorizzazione integrata ambientale come il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni. Il progettista deve inoltre essere a conoscenza del fatto che il P.D.U. (Piano di Utilizzo) di cui all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 161/2012 deve essere conservato presso il sito di produzione del materiale scavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. Tra gli obblighi enunciati in norma, appare anche il dovere, per il proponente il P.D.U., di una comunicazione all'Autorità competente indicante l'esecutore stesso del P.D.U. almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, ben sapendo che l'esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano medesimo essendone l'autentico e naturale responsabile. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. La tipologia delle terre e rocce da scavo, comprende oggi, alla luce delle vigenti disposizioni: a) il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: b)) scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); c) perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; d) opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); d) rimozione e livellamento di opere in terra; e) materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge fondali, lacustri e

marini; f) residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). Attualmente le matrici denominate “materiali di riporto” sono state oggetto di una estensione concettuale essendo definite come una “miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di rinterri”.

Con l'applicazione dell'articolo 185 (esclusioni dall'ambito di applicazione), comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *nell'utilizzazione del materiale da scavo nello stesso sito dove questi risulta scavato*, che sottrae dal regime normativo in materia di rifiuti “*il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati*” purché siano valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 – bis e 184 – ter 22. L'operatore o proponente il progetto, al fine di poter accedere alle ipotesi di esclusione contemplate dall'articolo 185, commi 2, 3 e 3 bis, dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve in ogni caso provvedere all'effettuazione di un test di cessione sui materiali primari a livello granulometrico, onde poter escludere gli eventuali rischi da contaminazione delle acque sotterranee avendo inoltre cura, di rispettare i parametri previsti dalla vigente legislazione in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'applicazione specifica ed articolata dell'articolo 184 – bis (sottoprodotto) nel caso di utilizzazione del materiale da scavo presso siti diversi, per il quale occorre che il materiale prodotto soddisfi tutte le seguenti condizioni: 1) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto*; 2) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di*

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 3) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardante i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il richiamato articolo 184 – bis del Decreto 152/2006 testimonia di un asseverato gemellaggio con il più volte citato articolo 185 dedicato alle esclusioni dal regime dei rifiuti, ben potendosi i sottoprodotti configurare come suolo non contaminato utilizzato in siti diversi senza essere, quindi, in alcun modo, soggetto a quella volontà del disfarsene mediante operazioni di recupero e/o smaltimento che rappresentano il tratto caratteristico della gestione dei rifiuti riconducibile all'applicazione della Parte Quarta del suddetto decreto 152/2006. In un contesto cantieristico come quello evocato, il progettista o proponente può effettuare i dovuti interventi sulle terre e rocce da scavo muovendosi nell'ambito della sola sottoproduzione purché garantisca la conformità alle seguenti condizioni o requisiti gestionali:

- 1) l'identificazione certa ed inequivocabile del sito di destinazione dove avverrà l'utilizzazione del materiale prodotto, indicando insieme alla destinazione suddetta, il ciclo produttivo;
- 2) la rispettosità dei valori limite delle concentrazioni soglia di contaminazione riportati alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda le fasi di recupero, ripristino, rimodellamento, riempimento ambientale o, qualunque altro tipo di utilizzazione sul suolo, avendo cura di riferirsi alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, alle caratteristiche della matrice ambientale limitrofa alle aree di recapito, e garantendo, altresì, l'assenza di fonti di contaminazione diretta o indiretta che possano interagire con le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

- 3) l'assenza, nell'ambito della destinazione presso un successivo ciclo di produzione, sia di rischi per la salute che di eventuali variazioni quali – quantitative delle emissioni rispetto alla normale pratica di utilizzazione delle materie prime;
- 4) l'applicazione delle normali pratiche industriali e di cantiere ai materiali da scavo avendo preventivamente escluso qualunque diverso trattamento.

Il proponente il progetto ovvero il produttore, completa regolarmente il ciclo gestionale del materiale da scavo assimilato alla tipologia dei sottoprodotti, mediante apposita autocertificazione da presentare all'A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione ambientale), garantendo, al contempo, che l'attività di scavo risulti comunque autorizzata conformemente alla disciplina urbanistica ed igienico – sanitaria, in vigore. Il produttore deve di conseguenza dare conferma all'A.R.P.A. ed al Comune, territorialmente competenti della completa ed integrale utilizzazione del materiale scavato, secondo le previsioni progettuali a loro comunicate inizialmente. Ai sensi dell'articolo 41 .- bis, comma 4, del Decreto Legge n° 69/2013, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n° 98. i materiali da scavo sottoposti alle prescrizioni attinenti la gestione dei sottoprodotti, debbono essere accompagnati, durante il loro trasporto, dal previsto documento ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n° 286 e successive modificazioni.

GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

- *“Ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti che non avrebbe ragion d'essere; la medesima disciplina trova invece applicazione piena in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere utilizzabile, ma solo previa trasformazione. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, anche per la normativa nazionale deve accedersi, quanto all'ipotesi dei residui di produzione, a un'interpretazione della*

fattispecie derogatoria del secondo comma dell'articolo 14 del D.L. 138/2002, orientata dall'esigenza di conformità alla normativa comunitaria". Cass. Pen., sez. III, aprile 2010, n. 13493, Furia.,

- "In tema di rifiuti, occorre distinguere tra residuo di produzione, che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale riutilizzazione previa trasformazione, e sottoprodotto, il quale è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione; troverà, invece, applicazione la normativa sui rifiuti proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione, in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente, ovvero previa trasformazione". Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì.

- "la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 183, co. 1, lettera p), Decreto Legislativo 152/2006, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto". Cass. III Pen. 10711 del 11 marzo 2009.

Il proponente, a questo proposito, dovrà fornire prova di avere applicato al sottoprodotto, costituito dalle terre e rocce da scavo, quella che viene denominata "normale pratica industriale", operativamente e concretamente diversa dal classico "trattamento" che è una fase propria del ciclo di gestione dei rifiuti e, come tale, riferibile all'applicazione della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In assenza di più precisi dettati normativi che potranno essere forniti da appositi decreti ministeriali, è in ogni caso opportuno attenersi sin d'ora, ad un criterio produttivo e gestionale che preveda, per i sottoprodotti l'applicazione di trasformazioni, che possono risultare necessarie al fine di consentire al prodotto di transitare da uno stadio di potenziale inutilizzabilità nel contesto del ciclo produttivo ad una fase di piena utilizzazione, resa possibile dai precedenti processi incrementativi della qualità ed utilità del materiale, nel ciclo di produzione medesimo. Così facendo si opererebbe separati da quelle trasformazioni radicali connotate da operazioni in grado di stravolgere

integralmente l'originaria natura del materiale trattato, e che, a quel punto, renderebbe necessaria l'applicazione della legislazione in materia di rifiuti, potendosi riconoscere in esse non una normale pratica industriale bensì un classico trattamento. Il riferimento cardine deve essere pertanto, quello della “*normale pratica industriale*” per cui “la sostanza o l'oggetto” soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”, avendo ben chiaro che la *ratio legis* contenuta nella norma favorevole al sottoprodotto coincide con la predisposizione del detentore al suo sfruttamento senza danno alcuno per l'ambiente e, soprattutto, senza la volontà di disfarsene.

END OF WASTE (E.o.W.) OVVERO LA CESSAZIONE DI QUALIFICA DI RIFIUTO

La “cessazione di qualifica di un rifiuto”, internazionalmente denominata con l’acronimo E.o.W. (End of Waste) e oggi regolamentata dall’art. 184-ter del Decreto Legislativo 152/06, presuppone che il rifiuto, giuridicamente e attualmente già in essere, cessi di essere tale quando risulti sottoposto a un’operazione di recupero incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, soddisfacendo criteri specifici e adottando precise condizioni, peraltro elencate nell’articolo menzionato. Le distinzioni, talora concettualmente impalpabili tra prodotti, sottoprodotti, M.P.S. e “rifiuti che hanno cessato di essere tali” possono comprensibilmente indurre a dubbi e perplessità certo non insuperabili, ma più spesso sotterranee, in quanto l’E.o.W. può apparentemente sovrapporsi alle altre tipologie menzionate mentre, in realtà, possiede un’identità definita e autonoma che anche se non ancora in possesso di consolidate credenziali storiche sia di origine giurisprudenziale che di natura squisitamente industriale, individua un percorso comunque regolamentato e, per questo motivo, ben riconoscibile. Se, di conseguenza, i canti delle sirene divengono irresistibilmente convincenti, inducendoci ad abbandonare la nave dell’E.o.W. al pari di Ulisse, rimaniamo ben legati all’albero maestro delle nostre convinzioni concedendo alla logica di portarci conforto e mantenere la barra della rotta. La “cessazione di qualifica di rifiuto” presuppone quanto segue:

1. che prima della cessazione della qualifica suddetta si sia al cospetto di un rifiuto;
2. che in base all’assunto del punto 1 non si possa quindi parlare di “sottoprodotto” in quanto il residuo sottoposto alla “cessazione di qualifica di rifiuto” aveva già cessato di appartenere alla filiera della produzione, non avendo quindi potuto confluire direttamente nel conseguente percorso della sottoproduzione. Una volta anticipate le considerazioni sviluppate ai punti 1 e 2, le quali fungono da presupposto teorico per

applicare con la dovuta correttezza l'art. 184-ter, si dovrà avere cura di ottemperare a quanto contenuto nelle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, con particolare riguardo alla lettera c) *“La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”*. E' infatti l'esistenza di una specifica normativa che, insieme alla rispettosità degli standard esistenti, conduce i rifiuti soggetti a cessazione di qualifica, a fuoriuscire automaticamente dal contesto normativo senza che vi sia la necessità di dimostrare nulla riguardo al recupero effettivo ed oggettivo. Con ciò si dimostra che l'E.o.W. esclude i rifiuti che hanno cessato di essere tali non solamente dal regime dei sottoprodotti (per le motivazioni precedentemente riportate), ma dalle stesse *“materie prime secondarie”* (M.P.S.) in quanto, come già scritto, i rifiuti recuperati debbono, al contrario, dimostrare l'effettiva idoneità al recupero, nonché la loro effettiva utilizzazione nei cicli di consumo o di produzione. Oggi, a livello normativo specifico, risulta emanato il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il regolamento n. 333/2011 fornisce, in sostanza, i requisiti attinenti la completa cessazione della qualifica di rifiuto e dettagliatamente descritti, per i rottami di ferro e acciaio, nell'allegato I e, per i rottami di alluminio, nell'allegato II.

ARTICOLO 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi scientifici;

esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La generale disciplina in materia di “*cessazione della qualifica di rifiuto*” ha trovato una piena applicazione nella recente emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 2013, N° 22. ovvero del “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184 – ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e successive modificazioni.*” Si tratta in sostanza di una articolata risposta legislativa alle disposizioni generali contemplate all’articolo 184 – ter per quella particolare tipologia di rifiuto denominata *Combustibile solido secondario*, il quale, per spogliarsi delle iniziali condizioni giuridiche di rifiuto, deve affidarsi ad un processo produttivo comprendente le fasi di ammissione , trasformazione, deposito e movimentazione, così come delineate all’interno del Decreto n° 22/2013.

I COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI (CSS)

Il combustibile solido secondario (CSS) è un tipo di combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi: può essere suddiviso in due principali tipologie: il CSS ed il CSS – *combustibile*, differenziandosi sia per caratteristiche chimico – fisiche che per status giuridico. Tra le modifiche apportate al decreto Legislativo 152/2006 dal decreto Legislativo 201/2010, vi è l'eliminazione della definizione del combustibile da rifiuti (CDR) e il relativo articolo 229 e l'introduzione della definizione di nuovo combustibile da rifiuti, ovvero il combustibile solido secondario (CSS), le cui specifiche non si rifanno più alla norma UNI 9903 ma alla UNI EN 15359. Il CSS – *combustibile* si caratterizza infatti per essere un materiale non più qualificato come rifiuti ma considerato *nuovo prodotto* mentre il CSS rimane rifiuto e la sua gestione ed utilizzazione può essere effettuata esclusivamente presso impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti secondo le normative vigenti. I CSS sono classificati in base ai seguenti tre (3) parametri: a) il potere calorifico inferiore (indice del valore energetico ed economico); b) il contenuto di cloro (indice del grado di aggressività sugli impianti); c) il contenuto di mercurio (indice della rilevanza dell'impatto ambientale). Dalla combinazione dei tre parametri di classificazione e delle cinque classi, la UNI EN 15359 classifica 125 tipologie differenti di CSS. Il CSS si utilizza nei seguenti impianti, aventi come finalità il recupero energetico: 1) Cementifici. 2) Inceneritori. 3) Centrali termoelettriche. 4) Impianti per la produzione della calce. 5) Impianti siderurgici. 6) Impianti di gassificazione. 7) Centrali termiche per il teleriscaldamento. In Italia il CSS può essere utilizzato come combustibile, esclusivamente se riconosciuto come CSS – *combustibile*, nei cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e nelle centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50 MW. La co – combustione di CSS in impianti industriali esistenti risulta essere una tecnica con

interessanti prospettive di sviluppo. Il CSS può essere utilizzato in co – combustione in impianti alimentati con poverino di carbone o con altri combustibili solidi alternativi. Uno dei più importanti utilizzi in co – combustione è ad oggi quello effettuato nella centrale termoelettrica Andre a Palladio dell'ENEL a Fusina (VE) dove attraverso l'utilizzo di CSS in miscela al 5% si è ottenuto di ridurre il carbon fossile. Ad oggi l'unico CSS omologato per l'utilizzo in co – combustione come combustibile sostitutivo del carbone in grandi centrali elettriche risulta quello prodotto negli impianti di Ecoprogetto Venezia, società del gruppo Veritas.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA IN MATERIA DI
COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI OVVERO IL DECRETO LEGISLATIVO 14
FEBBRAIO 2013, N° 22. Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai
sensi dell'articolo 184 – ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e
successive modificazioni.

I principali contenuti della Legge

Considerato che in Italia esiste un mercato per la produzione e l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;

Ritenuto necessario promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas climalteranti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della biomassa contenuta nei rifiuti, a un più elevato livello di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici, al risparmio di

risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico,; ritenuto necessario incoraggiare la produzione di combustibili solidi secondari (CSS) di alta qualità, aumentare la fiducia in relazione all'utilizzo di detti combustibili e fornire, con riferimento alla produzione e l'utilizzo di detti combustibili chiarezza giuridica e certezza comportamentale uniforme sull'intero territorio nazionale.

Le principali definizioni del Decreto Ministeriale n° 22 del 14 febbraio 2013 e gli articoli di riferimento

Cementificio: un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III – bis della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi dell vigente disciplina comunitaria dell'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Centrale termoelettrica: impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1. dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152”;

CSS- Combustibile: il sottolotto di combustibile solido secondario (CC) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2”;

Utilizzatore: il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS – Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali;

Impianto per la produzione del CSS – Combustibile: Ai fini del presente regolamento (Decreto Ministeriale n° 22 del 14 febbraio 2013), il CSS – Combustibile è prodotto esclusivamente in impianti autorizzati in procedura ordinaria in conformità alle disposizioni della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, oppure, ai sensi del Titolo III – bis della Parte Seconda del decreto legislativo medesimo, e comunque dotati di certificazione di qualità ambientale, secondo la norma UNI EN 15358 ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Rifiuti ammessi per la produzione del CSS – Combustibile: Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per la produzione del CSS – Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali purché non pericolosi. Salvo quanto diversamente disposto nell'Allegato 2, per la produzione del CSS – Combustibile non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell'Allegato 2. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS – Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. 3.cV; 3. resta impregiudicata la possibilità di utilizzare anche materiali non classificati come rifiuto, purché non pericolosi ai sensi del regolamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifiche al regolamento (CE) n° 1907/2006.

Processo di produzione del CSS – Combustibile (estratto): (..) 2. Tutte le fasi di produzione del CSS – Combustibile sono soggette alle disposizioni della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 1542, e alle altre disposizioni applicabili. 3. i rifiuti generati nel corso del processo di produzione del CSS – Combustibile sono gestiti

nel rispetto delle disposizioni della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179 del medesimo decreto legislativo.

IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E LE PRINCIPALI DEFINIZIONI COLLEGABILI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 2013, N° 22

- Articolo 183 (Definizioni): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;
- articolo 183 (Rifiuto Organico): rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, sevizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentari raccolti in modo differenziato;
- articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152:1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi scientifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- Combustibile solido secondario (CSS) ai sensi dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche Uni Cen/TS 15539 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184 – ter, il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale;

DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 2013

I principali contenuti della Legge

Il Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 ha modificato l'allegato X "disciplina dei combustibili" della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, inserendo l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al Titolo I della medesima Parte Quinta, il CSS – Combustibile, la cui provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo sono definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del territorio e del Mare del 14 febbraio 2013, n° 22.

D.M. 22/2013 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari CSS. In relazione alle norme di riferimento per i rifiuti che possono derivare da un'impiantistica di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani, si segnala che dal 29 marzo 2013 sono operative le norme del DM 14 febbraio 2013, n. 22 che regola le condizioni per "derubricare" dalla disciplina dei rifiuti alcune tipologie di combustibili solidi secondari ("CSS"), e le modalità di produzione del CSS - Combustibile da impiegare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. Il regolamento attua l'articolo 184-ter, Decreto Legislativo 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali alcune tipologie di "CSS" cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta "end of waste" ex direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti). La cessazione della qualifica di rifiuto avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il modello allegato al regolamento. Il venir meno della conformità obbliga invece a trattare e gestire il CSS come rifiuto. Il CSS si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a ciclo completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla Autorizzazione Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali termoelettriche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica. Il regolamento definisce poi le

tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si possono utilizzare per produrre il CSS - Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

Recupero di energia

Come illustrato in precedenza, lo Scenario CSS prevede la produzione di Combustibile Solido Secondario; in questo contesto si ipotizza l'invio di tale materiale ad impianti non dedicati: il CSS va così in parziale sostituzione dei combustibili fossili. In base alla stima del PCI associato al CSS prodotto è possibile stimare il dato energetico associato al recupero energetico dello stesso. Per quanto riguarda il dato emissivo è stato valutato moltiplicando il carico termico del CSS in questione per il fattore emissivo specifico che valuta le emissioni evitate grazie alla sostituzione del carbone con CSS; inoltre sono state valutate le emissioni associate alla combustione del CSS moltiplicando i quantitativi di plastica, tessili e altro contenuti nel CSS per i fattori emissivi riportati in tabella.

Fattori emissivi da combustione CSS	
sostituzione carbone	kg CO ₂ eq / GJ -95,9
plastica	t CO ₂ eq / t rifiuto 2,43
tessili	t CO ₂ eq / t rifiuto 0,70
altro	t CO ₂ eq / t rifiuto 0,29

3.6.3.8. I risultati delle valutazioni energetico - ambientali

La seguente tabella riassume i valori assunti dai cinque indicatori nei diversi Scenari; per la loro rappresentazione grafica tali valori sono stati riportati in una scala che va da 0, in corrispondenza del valore peggiore assunto dall'indicatore considerato, a 100, in corrispondenza del valore migliore assunto dall'indicatore.

Sintesi degli indicatori della Valutazione energetico – ambientale per ciascuno Scenario – anno 2020: tEP/anno t CO2/anno % Rec Mat % Rec Energ % Discarica: Scenario Inerziale 2.503 26.768 0,4% 0,0% 91,0%; Scenario Rec Materia: -15.438 3.416 19,2% 0,0% 72,8%; Scenario CSS: 20.417 -17.188 1,2% 32,9% 58,4%
migliore -20.417 -17.188 19,2% 32,9% 58,4%
peggiore 2.503 26.768 0,4% 0,0% 91,0%

La proposta di Piano esprime un orientamento verso il sistema gestionale che predilige la produzione di CSS al fine del suo utilizzo in impianti industriali. Come precedentemente illustrato tale indicazione, anche per le implicazioni connesse alla potenziale “derubricazione” da rifiuto di tale materiale, non assume carattere prescrittivo. Come anticipato saranno le pianificazioni subordinate che, in funzione della auspicata possibilità di “chiusura del ciclo” (sia in merito alla effettiva possibilità di collocazione del CSS, che dei materiali da destinare a recupero), individueranno le soluzioni localmente percorribili a costi sostenibili.

Per quanto concerne lo Scenario CSS il quadro normativo recentemente ridefinito (Regolamento DM 14 febbraio 2013, n. 22 in attuazione dell’articolo 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Cessazione della qualifica di rifiuto”) stabilisce le condizioni in base alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere qualificate “rifiuti speciali” e vengono qualificate come “prodotto”. Tale inedito contesto costituisce un riferimento certo potendo inoltre fornire un forte impulso all’utilizzo di tale prodotto. La cessazione dello status di “rifiuto” è infatti un importante strumento attraverso cui attuare la “gerarchia dei rifiuti” promuovendo il riciclaggio ed il recupero degli stessi ed incoraggiando inoltre la produzione di prodotti di alta qualità destinati infine a sostituire materie prime vergini e riducendo nel contempo il quantitativo di materiale da destinare allo smaltimento. Tale processo registra non solo benefici ambientali ma anche benefici economici in quanto il “prodotto” intercetterebbe finalmente un potenziale mercato e quindi un valore positivo rispetto al “rifiuto” che,

nella maggior parte dei casi, costituisce un aggravio per il produttore. Un'interessante opportunità legata al CSS è la possibilità di avviarlo in impianti industriali non dedicati (cementerie e centrali termoelettriche) quale combustibile in parziale sostituzione dei combustibili tradizionali. In particolare l'utilizzo del CSS nelle cementerie risulta interessante in quanto permette di ottimizzare l'apporto calorico all'impianto e nel contempo di dare un contributo positivo all'impatto ambientale. L'Italia è uno dei maggiori produttori di cemento a livello europeo ma nonostante ciò ad oggi sfrutta solo limitatamente le possibilità legate all'utilizzo di CSS nelle cementerie. La figura seguente mostra infatti come l'Italia si collochi all'ultimo posto tra i principali paesi europei che utilizzano tale pratica, con una sostituzione calorica nei forni da cemento pari a circa il 10%, a fronte di una media europea pari al 20% e picchi superiori al 50% (in Olanda, Germania). In Italia quindi l'incidenza del CSS nel mix energetico del settore cementiero è ancora marginale e presenta ampi spazi di miglioramento.

Sostituzione calorica di combustibili fossili con CSS nelle cementerie – 2009.

In base ai dati di produzione dei cementifici nazionali relativi al 2009, Nomisma all'interno del rapporto Energia 2011 - "Potenzialità e benefici dall'impiego di Combustibili Solidi Secondari nell'Industria" (dicembre 2011) sviluppa una stima della potenzialità di utilizzo di CSS. Nelle cementerie in Italia in corrispondenza di diversi gradi di sostituzione calorica: 10%, 25%, 50%. La tabella sottostante mostra come nel centro Italia ci sia potenzialità di utilizzo per quantitativi variabili da ca. 100.000 t/a a ca. 480.000 t/a.

Potenzialità di utilizzo di CSS nelle cementerie in Italia per diversi gradi di sostituzione

calorica

Sostituzione del 10% Sostituzione del 25% Sostituzione del 50%

Centro Italia* 96.649 241.623 483.244

Italia 453.403 1.133.509 2.267.017

Nota: *comprende le seguenti regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Marche. Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE e IEA.

Nel nostro paese le attuali modalità di utilizzo dei “combustibili alternativi” mostrano quindi ampi argini di incremento rispetto alle effettive capacità di impiego presso i grossi impianti industriali utilizzatori. Lo sviluppo del CSS può pertanto avere prospettive di sicuro interesse, di incremento rispetto alle effettive capacità di impiego presso i grossi impianti industriali utilizzatori (ad es. cementifici). La distribuzione omogenea a livello nazionale delle cementerie fa sì che il CSS possa, a livello teorico, trovare una collocazione prossima alla zona di produzione definendo in tal modo soluzioni locali al problema della gestione dei rifiuti. Perché ciò avvenga risulta di estrema importanza favorire l’incontro tra domanda ed offerta; la stipula di accordi tra il produttore di CSS e l’utilizzatore garantirebbe che il CSS prodotto fosse rispondente alle richieste dell’utilizzatore, che quest’ultimo effettuasse le modifiche impiantistiche necessarie per poter trattare il CSS e che quindi il CSS avesse un conferimento finale certo; così facendo si eviterebbero situazioni emergenziali legate alla difficoltà di collocazione del prodotto. Da questo punto di vista la situazione ideale sarebbe rappresentata da un accordo stipulato a livello regionale tra enti pubblici ed operatori industriali. Vista la recente emanazione del Regolamento relativo all’End Of Waste del CSS, risulta ancor più importante la promozione di tali accordi finalizzati anche alla valorizzazione del CSS -*combustibile* differenziandolo dal CSS - *rifiuto* per evitare che gli utilizzatori siano maggiormente interessati a quest’ultimo perché più conveniente dal punto di vista economico. Alla luce delle considerazioni inerenti la sfera “energetico ambientale” come risulta dalle valutazioni comparative precedentemente sviluppate e sulla base delle valutazioni di scenario relative alle criticità/opportunità di collocazione dei materiali, è quindi lo “Scenario CSS” quello verso cui orientare prioritariamente il sistema gestionale. E’ tuttavia facilmente intuibile come le possibilità di piena concretizzazione delle previsioni gestionali della filiera impiantistica dipendano da una molteplicità di fattori difficilmente prevedibili a livello di pianificazione regionale; è verosimile che gli scenari gestionali possano infatti evolvere in modo da contemplare il conseguimento integrato del “recupero di materia” e del “recupero energetico”

attraverso la contemporanea produzione di CSS e l'effettuazione di recupero di materia (entrambi più limitati dal punto di vista quantitativo rispetto a quanto previsto nei due scenari di partenza) in funzione delle opportunità che si potranno presentare a livello locale. La Regione, sulla base delle proprie competenze, attiverà in fase attuativa tutte le azioni volte al conseguimento degli obiettivi promuovendo innanzitutto il coordinamento delle pianificazioni d'ambito affinché le stesse siano orientate alla realizzazione di un sistema integrato che a scala regionale sappia cogliere appieno le potenzialità di ottimizzazione gestionale. La declinazione a livello locale delle politiche delineate a livello regionale porterà quindi a valutare le diverse possibili modalità di conseguimento degli obiettivi e ad articolare le proposte gestionali sulla base delle opportunità offerte. Gli scenari delineati individuano quindi "percorsi tecnici" per l'evoluzione del sistema di trattamento che dovranno essere valutati nelle loro effettive possibilità di concretizzazione a livello di pianificazione subordinata (Piani d'Ambito). Un impianto di trattamento meccanico biologico può avere come fine ultimo la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS). La produzione di CSS può essere realizzata sia attraverso impianti a flusso unico che da impianti a doppio flusso. In entrambi i casi è necessaria una raffinazione meccanica del bioessiccato (impianto a flusso unico) o del sovrullo (impianto a doppio flusso) tale da far sì che il materiale finale risponda ai requisiti fissati dalla vigente normativa in tema di caratteristiche chimico-fisiche minimali, contenuto massimo ammissibile di umidità, ceneri ed inquinanti. Per quanto riguarda l'aspetto fisico del prodotto per il conferimento all'utilizzatore finale, questo viene ottenuto mediante triturazione finale ed eventuale successiva compattazione meccanica. Il CSS prodotto può quindi essere destinato a termovalorizzazione in impianti dedicati o a cocombustione in impianti industriali quali cementifici o centrali termoelettriche; in tal modo si riducono le quantità di materiale da smaltire in discarica. Il CSS è definito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. come *"il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche Uni Cen/Ts*

15359 ss.mm.ii”. La Uni Cen/Ts 15359 ss.mm.ii. è una norma tecnica europea che fornisce le caratteristiche di classificazione e di specificazione dei CSS. Si riportano di seguito tabelle estratte dalle norme tecniche Cen/Ts 15359 che contengono i criteri di classificazione del CSS; in base al prospetto 2, il CSS è classificato da una terna di numeri corrispondenti alle classi di PCI, Cl e Hg in cui si collocano rispettivamente: la media del valore del PCI espresso come MJ/kg t.q.; la media del valore del contenuto di cloro espresso come % s.s.; il valore più restrittivo tra la mediana e l’80° percentile del valore del contenuto di mercurio, espresso come mg/Mj t.q. .Per quanto concerne la presenza di altri metalli pesanti, la norma UNI EN 15359 prevede l’obbligo di specificarne i valori in sede contrattuale tra produttori ed utilizzatori; fissa dei limiti soltanto per i CSS con CER 191210 e CER 191212 (si veda il successivo prospetto 4). La produzione di CSS si ritiene potrà avere nel prossimo futuro uno sviluppo positivo in relazione alla recente emanazione del regolamento DM 14 febbraio 2013 n. 22 (in vigore dal 29 marzo 2013) che, in attuazione dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06, stabilisce le condizioni in base alle quali alcune tipologie di CSS cessano di essere qualificate “rifiuti speciali” e vengono qualificate come “prodotto”: tale CSS-Combustibile è pertanto derubricato dalla disciplina dei rifiuti. In primo luogo il regolamento disciplina le modalità di produzione del CSS - Combustibile perché questo possa essere impiegato in cementifici o centrali termoelettriche. Il CSS - Combustibile può essere prodotto solo in impianti certificati Uni En 15358 o, in alternativa, registrati Emas. La produzione di CSS-Combustibile deve avvenire a partire da rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Orbene, l’allegato 2 al Regolamento elenca inoltre i rifiuti non pericolosi che non possono essere utilizzati per produrre CSS - Combustibile mentre per quanto concerne le caratteristiche del materiale, secondo il regolamento è da classificare come CSS - Combustibile esclusivamente il CSS con PCI e Cl come definito dalle classi 1,2,3 (UNI EN 15359) e Hg come definito dalle classi 1 e 2 (UNI EN 15359), riferite a ciascun sottolotto; inoltre ciascun sottolotto deve avere le caratteristiche chimico-fisiche riportate nella seguente tabella.

Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile

Per ciascun sottolotto di CSS - Combustibile il produttore verifica: il rispetto delle prescrizioni per la produzione e gestione qualità; la rispondenza alle caratteristiche di classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1,2,3 e relative combinazioni; i dati identificativi dell'utilizzatore del CSS - Combustibile; il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all'immissione sul mercato e commercializzazione dei prodotti (si ricorda che l'immissione e la commercializzazione sul mercato dei prodotti segue le regole del Regolamento REACH 1907/06 ss.mm.ii.). In seguito a tali verifiche, il produttore emette per il relativo sottolotto una dichiarazione di conformità secondo lo schema dell'Allegato 4 al Regolamento; con l'emissione della dichiarazione di conformità il sottolotto di CSS-Combustibile cessa di essere classificato quale rifiuto. Il Regolamento disciplina infine quali tipi di impianti possono utilizzare il CSS-Combustibile per produrre energia termica o elettrica. Si tratta dei seguenti impianti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché certificati ISO 14001 o Emas:

- cementifici a ciclo completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker;
- centrali termoelettriche di potenza superiore a 50 MW.

Tali impianti devono rispettare i limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti (D.Lgs. 133/05, che dovrà essere modificato al recepimento della Direttiva IED – “Industrial Emission Directive, 2010/75/UE”). In generale, la cessazione dello status di “rifiuto” è un importante strumento attraverso cui attuare la “gerarchia dei rifiuti” promuovendo il riciclaggio ed il recupero degli stessi; viene infatti incoraggiata la produzione di prodotti di alta qualità che vanno a sostituire materie prime vergini riducendo nel contempo il quantitativo di materiale da destinare allo smaltimento. Tale processo registra non solo benefici ambientali ma anche benefici economici; il “prodotto” ha infatti un mercato e quindi un valore positivo rispetto al “rifiuto” che, nella maggior parte dei casi, costituisce un aggravio per il produttore.

LE ESCLUSIONI DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DEI RIFIUTI

Le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per alcuni materiali, residui o sostanze, contemplati all'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rappresentano, a priori, il riferimento ad alcuni basilari principi del diritto e della legislazione in vigore, secondo i quali il ricorso a diverse ed ultronee modalità gestionali può avvenire riconoscendo nell'universo normativo di riferimento un principio ordinativo basato sulla specialità e gerarchia naturale tra le fonti del diritto. Ciò comporta che l'esistenza di una legge speciale e separata, regolamentante una ben precisa categoria di rifiuto, abbia carattere di prevalenza rispetto alla norma più generale ovvero generica. Questo orientamento applicativo incontra, anche se parzialmente, un suo esplicito e formale riconoscimento all'articolo 177 (campo di applicazione e finalità) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dove è scritto: *“sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie, che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”*. Se si esamina l'intera casistica contemplata dall'art. 185 risulta oltremodo agevole constatare quanto estesamente venga adottato il principio di specialità e come, in sostanza, le materie non appositamente disciplinate dalla parte quarta, non siano in alcun caso, orfane di riferimenti tecnico-applicativi. Da questo ben definito angolo prospettico è possibile suggerire l'ausilio di due macro-famiglie di riferimento: *a) le sostanze e/o i materiali esclusi dalla parte quarta del decreto, ma comunque disciplinati nel contesto del Decreto Legislativo 152/06; b) le sostanze e/o i materiali che risultano inseriti nell'ambito di leggi speciali distinte e separate*. Il caso a), ad esempio, è quello costituito dalle emissioni di effluenti gassosi in atmosfera i quali sono sottoposti alla normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del Decreto 152/06. Mentre le “acque di scarico” di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 185 dedicato alle esclusioni trovano adeguato accoglimento alla

parte III del medesimo decreto 152/06 (norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e, nella fattispecie, agli artt. 74 (*definizioni*), 101 (*Criteri generali della disciplina degli scarichi*) e 124 (*Autorizzazioni agli scarichi*). Seguono, nell'ordine, i terreni e/o suoli contaminati non scavati, i suoli non contaminati soggetti ad escavazione, i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso, paglia, sfalci, potature ed altri materiali agricoli non pericolosi utilizzati in agricoltura sino alla produzione di energia da tali biomasse. Il punto 4 dell'articolo 185 esclude dal campo di applicazione della parte quarta del Decreto 152/06: *“Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati”* aggiungendo che gli stessi *“devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter”*. Questo è un passaggio delicatissimo in quanto interconnette il suolo naturale non contaminato, almeno potenzialmente, alla più specifica famiglia delle “Terre e rocce da scavo” di cui all'articolo 186, traslando così i suddetti materiali nel mondo dei sottoprodotti, per poi favorire, e non solo ipoteticamente, il successivo passaggio nel sistema normativo delle terre e rocce da scavo, qualora risultino ottemperate le prescrizioni contenute nell'articolo 186 il quale, lo si vedrà con ancora maggior grado di dettaglio in un prossimo capitolo, assume la veste di un vero e proprio regolamento dotato di ampia autonomia dottrinarica. A sua volta la tipologia b) che coincide, lo ricordiamo, con le sostanze e i materiali regolamentati da leggi speciali, ricomprende: i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. Con riferimento ai “sottoprodotti” di origine animale, è bene mettere in chiaro che la normativa di riferimento ovverossia il regolamento CE del 21 ottobre 2009, n. 1069 (relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), è appunto un “regolamento” e pertanto inquadrabile in una delle fonti primarie dell'Unione Europea che, in quanto organizzazione

sovranzionale, può adottare attraverso le sue istituzioni, atti vincolanti per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ritengo questo inciso, di carattere rilevante, in considerazione del fatto che in questa complessa materia l'ingresso della normativa europea ha portata non solo generale, ma immanente e il riferimento a questo tipo di fonte ne è la prova più acclarata. L'art. 249 del trattato della UE (oggi trasmutatosi nell'art. 288 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea, c.d. TFUE) stabilisce che, onde esercitare le competenze proprie dell'Unione, le sue istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Nel nostro caso, il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 ha "portata generale". Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La diretta applicabilità altro non significa che *"tutti i regolamenti dispiegano automaticamente i loro effetti negli Stati membri al pari delle leggi nazionali senza che vi sia bisogno di atti di recepimento, essendo quindi idonei a conferire diritti e a imporre obblighi ai singoli Stati, ai loro organi e ai privati entrando in vigore decorsi 20 gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o dopo il diverso termine stabilito"*. Chiusa questa breve parentesi di carattere dottrinario, la feconda dialettica giurisprudenziale che ha animato la tematica rifiuti/sottoprodotti di origine animale, si è comunque stabilizzata, se non cristallizzata nel riconoscimento che gli scarti di origine animale risultano sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti e esclusivamente soggetti al regolamento CE n. 1069/2009, solamente se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti mentre, in ogni altro caso in cui il produttore se ne disfi per destinarlo allo smaltimento, rimangono soggetti alla disciplina del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Cass. Sez. III n. 12844 del 24 marzo 2009 – Cc 5 febbraio 2009 – Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. De Angelis e altri. Rifiuti sottoprodotti di origine animale. Ancora una volta viene quindi ribadito che, prendendo in considerazione il principio concretizzatesi nello *jus superveniens*, la normativa speciale, in questo caso rappresentata dal regolamento CE 1774/2002, ha carattere di prevalenza rispetto alla legislazione generale costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, escludendo i “corpi morti di animali” dal *corpus* normativo sui rifiuti sempreché non insorgano le tipiche modalità del disfarsi da parte del produttore/detentore/utilizzatore. La seguente sentenza seppur cronologicamente anteriore alla pre-menzionata ribadisce, in altra forma, lo stesso concetto. “*Le carogne, cioè i corpi morti di animali, sono escluse dalla disciplina generale dei rifiuti solo se e in quanto sono regolate da normative diverse: in particolare, solo in quanto sono oggetto della disciplina sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. 508/1992 e poi dal Regolamento comunitario 1774/2002 (oggi reg. CE 1069/09). Le stesse carogne, tuttavia, se e in quanto configurano rifiuti di origine animale, rientrano nuovamente nella disciplina generale sui rifiuti, qualora esulino dalla suddetta normativa sanitaria veterinaria, che ne disciplina la eliminazione o, in casi limitati di basso rischio, la riutilizzazione per scopi delimitati*”. Con riguardo alla lettera d) dell’art. 185: “*I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117*” si rimanda all’apposito capitolo riportato in questo studio, anticipando che anche in questa specifica casistica, qualora siano rispettate le condizioni del decreto in materia di industrie estrattive, questi sarà da considerarsi norma prevalente e sopravveniente rispetto ai più generali contenuti della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Risultano parimenti esclusi dalla normativa vigente in materia di rifiuti “*i materiali esplosivi in disuso*” e “*i rifiuti radioattivi*” entrambi regolamentati da leggi speciali in particolar modo quella applicata ai residui contaminati e sottoposti a radioattività. L’articolo 185 si occupa anche di materie fecali, paglia, sfalci e potature, escludendole dall’ombrello normativo sui rifiuti, insieme a ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura. Si tratta di ampia apertura che sottende il riconoscimento, sia formale che sostanziale, di un universo produttivo e storico all’interno del quale si consumano quotidianamente pratiche gestionali innocue per l’ambiente (si pensi all’esistenza stessa delle concimaie che costituiscono una ineludibile tappa intermedia volta alla

reintroduzione di un vero e proprio prodotto/sottoprodotto nel circuito aziendale di coltivazione e arricchimento dei campi). Nel corso di alcuni sopralluoghi condotti presso aziende agricole dislocate sul territorio di competenza si erano verificati casi di concimaie manifestamente deterioratesi nel corso del tempo, prive ormai di quella solidità o strutturalità in grado di contenere efficacemente le materie vegetali in essa ammassate. In tali casi la perdita di eluati ad elevata densità e consistenza che filtravano sul terreno e nel terreno sino a confluire, a volte, in corsi d'acqua superficiali limitrofi, si configuravano come veri e propri *“abbandoni di rifiuti”* con tutte le conseguenze del caso. La seconda parte dell'articolo riconosce inoltre la *“produzione di energia da tale biomassa”* come estranea alla legislazione sui rifiuti purché sia svolta *“mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettendo in pericolo la salute umana”*. In armonia con quest'ultimo passaggio è doveroso che l'esistenza di una norma specifica come il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) identifica tra le fonti energetiche rinnovabili (art. 2) le biomasse, intendendo per tali *“la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse”*. E' a questo punto doveroso porre l'accento su di un concetto ben preciso e, forse, non ancora adeguatamente approfondito. La sottrazione *ab origine* di un materiale dalla normativa dedicata ai rifiuti o meglio, l'appartenenza in nuce del materiale medesimo a specifiche e distinte norme quali ad esempio le summenzionate biomasse o i sedimenti marini semplicemente spostati nell'ambito dello stesso sito, ben lungi dal configurarsi come sottoprodotti o come materiali riabilitati costituiscono *sic et simpliciter*, prodotti a pieno titolo ed esclusivamente soggetti a un diverso sistema prescrittivo di riferimento, sia questi anteriore, coevo o posteriore al più volte citato Decreto Legislativo 152/2006. E' agevolmente comprensibile, infatti, l'inevitabile assuefazione psicologica ai modelli di riferimento quotidiani da parte di chi opera permanentemente al centro di una

costellazione culturale, linguistica e semantica la quale possiede il carattere della centralità e, per certi aspetti, della ripetitività concettuale.. Per questo motivo non è la sostanza o l'oggetto in sé (*in re ipsa*, come si enuncia in diritto) a possedere intrinsecamente l'identità di rifiuto, sottoprodotto, prodotto o materia prima secondaria, ma il suo inserimento in un preciso percorso e teso a un certo destino. Per tornare ai materiali vegetali, costituiti ad esempio da ramaglie, sfalci, residui di stramatura, quando viene a mancare una ben definita utilizzazione nell'ambito della silvicoltura, ma si decida di provvedere alla combustione degli stessi, in quantità considerevoli e senza adottare alcun sistema precauzionale rispettoso della matrice ambientale circostante, il giudice ordinario può ben provvedere all'emanazione di sentenze volte a identificare e punire il reato di smaltimento dei rifiuti (Tribunale di Trento, 6 marzo 2007; 21 dicembre 2005). Secondo lo stesso Ministero dell'Ambiente (nota 1° marzo 2011, prot. 11338) i residui di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 152/06, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 205/2010 e denominati *“paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa”* risultano esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti solamente nel caso di stretta utilizzazione nel mondo agricolo, forestale o energetico mentre gli stessi rifiuti vegetali, ma provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali debbono essere classificati rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2 lettera e) del Decreto Legislativo 152/06. Le attività di sfalcio, potatura e raccolta che si svolgono cioè periodicamente e che generano residui che non vengono direttamente riassorbiti nel medesimo universo agricolo o all'interno di un percorso squisitamente bioenergetico (biomasse a scopo energetico) comportano la produzione di rifiuti, secondo la ben nota definizione fornita dal comma 1, lettera a) dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 152/06. L'articolo 185 si occupa, infine, dei *“sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua”* permettendo, anche in questo caso, l'esclusione dall'ambito di applicazione della parte

quarta del Decreto 152/2006, se risulta provato che i sedimenti stessi non siano pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni. Questa particolare esclusione apre la porta a una serie di importanti riflessioni di carattere più generale in quanto è in tale esplicitazione normativa che si giunge a una ulteriore comprensione del migliore approccio al mondo del prodotto o, per meglio dire, del non rifiuto. Il sedimento in questione, se non pericoloso e se ricollocato nel contesto micro-territoriale rappresentato dalle limitrofe aree costiere e fluviali, non configura alcuna forma di recupero né tanto meno, di smaltimento, risultando inseribile senza alcuna ricaduta ambientale negativa e, soprattutto senza essere sottoposto a interventi di trasformazione nella stessa area produttiva e gestionale. A chiusura di questo capitolo si ritiene necessario rilevare che, ai sensi dell'articolo 186, lettera c) anche i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre risultano equiparati alla disciplina delle terre e rocce da scavo, mentre i residui derivanti, non dall'estrazione, ma dalla "lavorazione" di marmi e pietre, risultano equiparate alle terre e rocce da scavo, se presentano le tipiche caratteristiche dettate dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotto.

ART. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: *a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura*

o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

LE MATERIE PRIME SECONDARIE (M.P.S.)

Le Materie Prime Secondarie (M.P.S. in acronimo) pur non esistendo nel diritto comunitario, hanno storicamente acquisito cittadinanza nel contesto legislativo nazionale, grazie alle consolidate modalità di recupero esplicatesi, rispettivamente, sia nel D.M. del 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L. 5 febbraio 1997, n. 22) che nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.L. 5 febbraio 1997 n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile annettere alle procedure semplificate). Ciò che in origine era rifiuto diviene materia prima secondaria una volta compiutosi il ciclo di "riciclaggio-recupero-utilizzazione ultima" nel contesto dei cicli economici esistenti. E' necessario acquisire questo concetto, in tutta la sua articolazione, in quanto una seppur parziale inadempienza a questi precisi precetti di partenza, ricondurrebbe fatalmente la sostanza o l'oggetto nell'ambito dei rifiuti, con tutte le conseguenze di ordine amministrativo e tecnico che questo comporterebbe. L'art. 184-ter comma 5 così si esprime: *"la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto"*. Questo importantissimo passaggio, nonostante sia parte integrante dell'articolo di legge dedicato appunto alla *"cessazione della qualifica di rifiuto"* o *End of Waste (E.o.W.)* può essere benissimo esteso alle canoniche forme di recupero più generalmente estese al comparto dei rifiuti recuperabili. Ciò che in sostanza si afferma è paradigmaticamente applicabile, ad esempio, alle stesse "terre e rocce da scavo" che, per non tramutarsi in rifiuto, debbono dimostrare, al termine di un argomentato sistema prescrittivo, la certezza integrale utilizzo, pena l'intercettazione del comma ultimo dell'articolo loro dedicato che così si esprime: *"le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto"*. A sua

volta la definizione di “recupero” la si rintraccia all’articolo 183 (definizioni), lettera t) del Decreto 152/2006: *“Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte quarta del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.”* Alla lettera u) il riciclaggio risulta così definito: *“Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.

La definizione ultima ed ivi riportata di recupero, diversamente dalla precedente definizione contenuta nella stesura di legge, offre notevole spazio a nuove e creative modalità di recupero del rifiuto, trascendendo dall’esclusiva appartenenza all’elenco di cui all’allegato C che oggi appare non più esaustivo nell’offrire la totalità delle operazioni descritte. Il migliore manifesto tutt’oggi esistente in grado di orientare il percorso degli operatori all’interno del complesso sistema normativo in materia di rifiuti – M.P.S., offrendo al contempo le migliori garanzie riguardanti la correttezza delle operazioni che si rendono necessarie, lo si ritrova all’articolo 3 del Decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Vale la pena riportare i passaggi essenziali data la concezione anche manualistica di questa trattazione: *“Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell’allegato 1 devono garantire l’ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. (...)*

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.” I procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero, pur correttamente applicati sui rifiuti di partenza non sono sufficienti a garantire l'ingresso dei residui lavorati nel mondo dei prodotti. Ma vi è di più! Gli stessi prodotti e le materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi ai requisiti tecnici, ottenuti al termine delle predette operazioni di recupero non possono chiamarsi ancora fuori dal regime normativo dei rifiuti se non risultino *“destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione”*. Il legislatore esige cioè, l'esaurimento completo della filiera di riferimento, non accontentandosi di una lavorazione che, pur tecnicamente applicata non garantisca una piena utilizzazione nei circuiti economici, unici garanti di un assorbimento integrale del prodotto che ripari l'ambiente da perniciose e indesiderate ricadute. Giunti al termine di questa escursione normativa è bene cristallizzare un concetto cardine. Mentre il sottoprodotto deriva sempre ed esclusivamente da un processo di produzione, la materia prima secondaria è un rifiuto depotenziato, in quanto proveniente da un più complesso ciclo di recupero e/o riciclaggio, ma pur sempre *“obbligato”* a essere avviato a un recupero effettivo e inequivocabile. I frequenti riferimenti alle normative in materia di recupero in forma semplificata, non debbono fuorviare il lettore. Le materie prime secondarie certamente si possono ricavare dalle usuali forme di recupero rintracciabili sia nel D.M. 5 febbraio 1998 che nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161, ma nulla osta a che un soggetto operatore decida di sottoporre un impianto di recupero o meglio, un progetto impiantistico di recupero, alle procedure ordinarie previste all'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**I RIFIUTI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL DECRETO LEGISLATIVO
30 MAGGIO 2008, N. 117**

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 117/2008 non si è solamente al cospetto di una norma in grado di regolamentare un settore delicato dell'industria italiana quale quello rappresentato dall'industria estrattiva e dalla sua filiera comprendente, tra l'altro, un complesso universo economico e tecnologico ad alto impatto ambientale, ma si dà inoltre compimento, da un punto di vista strettamente concettuale, a quanto evocato allo stesso articolo 185 (limiti al campo di applicazione) del Decreto Legislativo 152/06, il quale escludeva dalla normativa generale sui rifiuti (punto 4): *“i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”*, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurino tutela ambientale e sanitaria. Ebbene, oggi la legge esiste e l'operatore o qualsiasi figura pubblica o privata che abbia diritto a intervenire in questo particolare settore dovrà, prima di ogni altra considerazione, stabilire con certezza se la tipologia di rifiuto oggetto di esame appartenga o meno all'ambito di prevalenza di questa particolare norma di settore tenendo conto che la norma speciale, il Decreto Legislativo 117/08 nel nostro caso, prevarrà sul dispositivo di ordine generale, il Decreto Legislativo 152/06, solamente quando le condizioni e i requisiti della prima risulteranno pienamente soddisfatti. L'articolo 2 (ambito di applicazione) del Decreto Legislativo 117/08 enuncia, come prima importante indicazione, che lo stesso decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r). Il citato articolo 3, oltre a fornire l'ormai storica definizione di rifiuto riferita all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto 152/06, concepisce con la definizione di rifiuto da estrazione, il gene fondamentale attraverso il quale si può legittimamente accedere all'applicazione della norma sui rifiuti delle attività estrattive: *“rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o*

di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”. Le risorse minerali o ciò che scaturisce dallo sfruttamento delle cave, costituiscono il cuore di questa economia e come tali, risultando materie prime ad alto valore intrinseco non costituiscono aprioristicamente rifiuti, ma ciò che risulta dalle attività connesse alla loro prospezione, ricerca, trattamento, ammasso o sfruttamento, non costituendo materia prima in quanto per diverse ragioni non impiegabile come tale, formerà un rifiuto e come tale sarà soggetta alla normativa ivi trattata. Non a caso, a rafforzare questa linea interpretativa, soccorre la stessa definizione di risorsa minerale o minerale, rintracciabile alla lettera f) dello stesso articolo 3: “*un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l’edilizia, esclusa l’acqua*”. Le motivazioni storiche che sono alla base del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 “Attuazioni della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” sono rintracciabili in due gravi incidenti avvenuti in Spagna nel 1998 e in Romania nel 2000 per i quali, invero, la norma era stata sostanzialmente concepita per regolare la gestione dei rifiuti risultanti dalla coltivazione di giacimenti strategici di minerali metallici nei luoghi di produzione. Orbene, occorre rilevare che nonostante questi materiali non rivestano intrinsecamente particolari ed elevati profili di pericolosità ambientale, risultano una preziosa fonte di risorsa minerale per un Paese che, come l’Italia, appare oggettivamente povero di materie prime e dove, di conseguenza, il comparto estrattivo connesso all’approvvigionamento di materiali litoidi può rappresentarne il vero “*core business*”.

Il Decreto Legislativo 117/2008, come è stato già affermato nel corso di questa trattazione testimonia l’intersecarsi in forma delimitante di una norma ad alta specificità con l’apparato legislativo più generale costituito dal Decreto 152/2006 manifestando una volta di più, l’esistenza di un ordinamento giuridico culturalmente progredito, teso

a evitare i potenziali vuoti interpretativi e fornendo, al contempo, l'asse logico-applicativo delle singole e distinte disposizioni.

Il Codice Ambientale (ci si passi l'impropria definizione) contempla così una propria delimitazione del suo campo d'azione quando, al cospetto di un regime di *jus superveniens*, interviene la norma speciale in questo caso rappresentata dal Decreto 117/2008. La stella polare in grado di orientare la giusta rotta è proprio ravvisabile nell'articolo 177 il quale a proposito del campo di applicazione del codice enuncia che esso *"disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti pericolosi, sugli olii usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (pcb), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto"*, sempre fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del Decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti, come appunto nella fattispecie, quelli derivanti dalle attività estrattive. Scaturisce da ciò la inevitabile dialettica tra norma speciale e generale dalla quale discende che per l'operatività della normativa speciale in materia di industrie estrattive si deve verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 117/2008 con particolare riguardo alla collocazione dei suddetti rifiuti nel cantiere stesso o presso idonee strutture di deposito. Diversamente farebbe ingresso il Decreto Legislativo 152/2006 insieme a tutte le sue modalità applicative. In sostanza nel caso di trasporto in sede differente dal sito minerario o di cava o presso un impianto di tipo diverso dalle strutture di deposito, troverebbe applicazione la disciplina generale sui rifiuti e/o sulle discariche e non più quella speciale sui rifiuti di estrazione. Il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117 stabilisce al suo interno, quali siano le condizioni per una ulteriore esclusione dalla disciplina mineraria di settore nell'articolo 2, comma 2):

- “a) i rifiuti non direttamente connessi all’attività di produzione pur essendo a questa connessi (veicoli fuori uso, oli usati, batterie e accumulatori esausti);*
- b) i rifiuti derivanti da attività di prospezione, ricerca, estrazione, trattamento in offshore di risorse minerali;*
- c) le operazioni di inserimento e reinserimento di acque sotterranee ai sensi dell’articolo 104 del Decreto Legislativo 152/2006;*
- d) i rifiuti radioattivi ex Decreto Legislativo 230/1995 e s.m.i.”.*

Ben più stimolante, in questo particolare quadrante amministrativo, è lo scenario suggerito dalla dialettica rifiuti *tout court*/rifiuti prodotti dalle industrie estrattive instauratasi con l’emanazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e che ha contribuito alla possibile esplorazione di percorsi gestionali rispettosi sia della matrice ambientale realmente interessata che della stessa normativa regolamentante il settore dei rifiuti la quale, risulta storicamente caratterizzata da una robusta impalcatura dotata di alto grado di prescrittività. L’articolo 10, comma 3 del summenzionato Decreto Legislativo 117/2008 così recita: *“il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall’attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti”*. L’inserzione di questo particolare comma introduce importanti elementi di riflessione alla luce, soprattutto, di una norma ad altissima valenza tecnico-gestionale quale quella rappresentata dal Decreto 36/03 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Ebbene, a parere di chi scrive, l’applicazione del decreto 36/03 (relativamente al citato articolo 10 della norma in materia di rifiuti estrattivi), non è da intendersi come mera e sostitutiva adozione di uno strumento legislativo in luogo di un altro, bensì come utilizzazione, di una norma nata per stabilire precisi requisiti tecnici per i rifiuti e le discariche nel contesto, in questo caso, più ampio di una localizzazione storica rappresentata da una ex cava, la quale, pur non essendo nata per divenire ex-

novo un sito per smaltimento di rifiuti urbani o speciali, potrebbe avvalersi della regolamentazione legislativa afferente appunto le discariche, per implementare organicamente e con i dovuti distinguo, le specifiche prescrizioni nate a tutela della matrice territoriale circostante. Risulta confortante poter constatare quanto le due norme richiamate si avvalgano del medesimo ceppo ideologico e finalistico, fortificando la convinzione che si possano virtuosamente fondere o sovrapporre determinati percorsi progettuali evitando così un'ingiustificabile duplicazione di atti, procedimenti e decisioni. Non a caso, il legislatore nazionale e comunitario intervenendo con il richiamo all'articolo 10, comma 3 del Decreto Legislativo 117/2008 non poteva non cogliere la gemellarità gestionale tra le due principali norme richiamate ove, ad esempio, esiste una similitudine linguistica e metodologica tra l'articolo 11 (Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione) del Decreto 117/2008, comma 3 e l'articolo 8 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36. In sostanza una ex cava può accogliere, ad esempio, rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, ma avendo cura di applicare in sede progettuale e gestionale tutti o alcuni dei piani all'uopo previsti dal Decreto 36/03 in materia di discariche quali, sicuramente: il piano di gestione operativa, il piano di sorveglianza e controllo e, infine, il piano di ripristino ambientale. Del resto, l'apparato tecnico-scientifico fornito dal decreto 36/03 è dotato dei necessari strumenti applicativi i quali comprendono sia i criteri costruttivi e gestionali di cui all'Allegato I che le modalità specificamente operative contenute nei piani testé citati (Allegato 2) potendo favorire l'assimilazione non solo formale, ma anche sostanziale tra ex-cava e discarica.

**LA NORMATIVA IN MATERIA DI DISCARICHE RAPPRESENTATA DAL
DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36: ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI.**

La normativa in materia di discariche intercetta sia la legislazione principale sull’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia, come abbiamo visto, lo stesso Testo Unico. Nel campo dell’A. I. A. il Decreto Legislativo n° 36/2003 costituisce una vera e propria BAT (best available techniques) ovvero la definizione fornita all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152: *“la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”*. Il rapporto tra Autorizzazione Integrata Ambientale e Decreto Legislativo n° 36/2003 viene poi stabilizzato nello stesso contesto dell’articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecnologie disponibili) di cui al Titolo III – bis del Testo Unico: *“Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13*

gennaio 2003, n. 36”. Con riferimento invece alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) il già citato articolo 182 (smaltimento dei rifiuti) sviluppa il concetto di specialità della legge quando, mediante la seguente proposizione, consegna alla normativa di settore la disciplina intera dello smaltimento in discarica: *“Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE”*.(

DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36

Articolo 1. Finalità

1. per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 il presente decreto stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
 - b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
 - c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22

del 1997, e successive modificazioni;

d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati alla lettera c);

e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;

f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale;

g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno;

h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di

decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone;

- l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
- m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
- n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'art. 7, comma 5;
- o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
- p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
- r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
- s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
- t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:

- a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche o i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
 - b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione delle discariche;
 - c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
 - d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.
3. Fermo restando che i rifiuti devono essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana, al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1 punti 2.3 e 2.4.

Articolo 4. Classificazione delle discariche

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
 - a) discarica per rifiuti inerti;
 - b) discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c) discarica per rifiuti pericolosi.

Articolo 5. Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica

(articolo così sostituito dall'art. 47 della legge n. 221 del 2015)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione

dei rifiuti di cui all' [articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.

3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.

4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea

Articolo 6. Rifiuti non ammessi in discarica

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti allo stato liquido;
- b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
- c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale =1%;
- d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in

- concentrazione totale >5%;
- e) rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
 - f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
 - g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 - h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti;
 - i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
 - l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
 - m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
 - n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
 - o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1400 mm ;
 - p) *(lettera abrogata dall'art. 46 della legge n. 221 del 2015)*

2. E' vietato diluire o mescolare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7.

Articolo 7. Rifiuti ammessi in discarica

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini. *(lettera così modificata dall'art. 48 della legge n. 221 del 2015)*

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 8. Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997](#), e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
- e) metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);
- f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
- g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure

necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'[articolo 14](#), i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;

o) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14.

Articolo 9. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;
- b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
- c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'[art. 14](#);
- e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'[articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997](#), e successive modificazioni, ove esistente;
- f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
- g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'[allegato 2](#).

2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Articolo 10. Contenuto dell'autorizzazione

1. *(abrogato dall'articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005)*
2. Ove non previsto dagli [articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997](#), il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:
 - a) l'ubicazione della discarica, nonché la delimitazione dell'area interessata;
 - b) la categoria della discarica;
 - c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il contenimento dei rifiuti;
 - d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
 - e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'[articolo 8, comma 1, lettere g\), h\), i\) e l\)](#);
 - f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
 - g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
 - h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
 - i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
 - l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
 - m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche

di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'[allegato 2](#);
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'[articolo 14](#), sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della regione delle garanzie finanziarie di cui all'[articolo 14](#). Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.

4. *(abrogato dall'articolo 19, comma 5, decreto legislativo n. 59 del 2005)*

5. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997](#), nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

6. La regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

Articolo 11. Procedure di ammissione

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori

conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997](#) e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;

b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità del presente decreto;

c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;

d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'[articolo 12, comma 1, lettera d\), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997](#).

Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

g) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Articolo 12. Procedura di chiusura

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Articolo 13. Gestione operativa e post-operativa

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - b) prezzi di conferimento;

- c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Articolo 14. Garanzie finanziarie

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'[articolo 4](#). In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'[articolo 10, comma 3](#), la garanzia può essere prestata per lotti.
2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:

- a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
 - b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 384, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.

Articolo 15. Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'[art. 10 comma 1, lettera i](#)).

Articolo 16. Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui all'[articolo 7, commi 1, 2 e 3](#), è punito con la sanzione prevista dall'[articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997](#). La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'[articolo 7, comma 4](#), diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'[articolo 5](#), è

punito con la sanzione di cui all'[articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997](#).

Articolo 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 d.P.R. 8 agosto 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'[articolo 14](#).

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle

categorie di cui all'[articolo 4](#). Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

(comma introdotto dall'articolo 6, comma 1, legge n. 101 del 2008)

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.

(comma introdotto dall'articolo 6, comma 1, legge n. 101 del 2008)

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'[articolo 12, comma 1, lettera c\)](#).

6. Sono abrogati: a) il paragrafo 4.2. e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione; b) il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni; d) l'articolo 6 del d.P.R. 8 agosto 1994.

7. Le regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

**PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E COMPETENZE AI SENSI DELLE
DIRETTIVE EUROPEE E DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N°**

152

La pianificazione socio - territoriale inerente la gestione dei rifiuti discende, da un punto di vista eminentemente normativo, dalle stesse disposizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e che qui, sinteticamente, si riportano.

Capo V - Piani e programmi

Articolo 28. Piani di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori;

d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica.

5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/Ce e alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/Ce. 5.

A loro volta i piani di gestione dei rifiuti trovano accoglienza nella legislazione nazionale ovvero all'interno del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e, per la precisione, agli articoli 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 204 che qui si riportano:

Articolo 196. Competenze delle regioni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis; *(lettera così sostituita dall'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 2013)*
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis *((lettera così sostituita dall'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 2013)f)*;

le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r):

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di

prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Articolo 197. Competenze delle Province

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

(comma così modificato dall'art. 2, comma 27, d.lgs. n. 4 del 2008)

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di

cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
(comma così modificato dall'art. 19 del d.lgs. n. 205 del 2010)

5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

(comma così modificato dall'art. 19 del d.lgs. n. 205 del 2010)

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Articolo 198. Competenze dei Comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei

rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

Capo III - Servizio di gestione integrata dei rifiuti

Articolo 199. Piani regionali

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
- d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
- e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
- f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
- g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
- h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una

maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta,

in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
(comma così sostituito dall'[art. 29, comma 4, legge n. 221 del 2015](#))

12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

(comma introdotto dall'[art. 29, comma 4, legge n. 221 del 2015](#))

- a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
- b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
- c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
- d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di

impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi

dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.

201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(abrogato dall'[art. 186-bis della legge n. 191 del 2009](#), come modificato dall'[art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012](#))

Articolo 202. Affidamento del servizio

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, *[in conformità ai criteri di cui all'[articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#),*

nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.]

(comma così modificato dall'art. 2, comma 28, d.lgs. n. 4 del 2008, poi parzialmente abrogato dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010, a sua volta inefficace per l'abrogazione dell'articolo 23-bis, della legge n. 133 del 2008, da parte del d.P.R. n. 113 del 2011, in seguito a referendum del 12-13 giugno 2011)

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'[articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994 (ora [articoli 153 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006](#))

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel

settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'[articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

203. Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o).

2. Lo schema tipo prevede:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
- d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
- f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
- h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

- i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- n) idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- p) l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 28-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 2, le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

Articolo 204. Gestioni esistenti

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

2. In relazione alla scadenza del termine di cui al [comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.

(comma dichiarato parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 249 del 2009, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti)

4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

**IL QUADRO REGIONALE DEI RIFIUTI RAPPRESENTATO DALLA LEGGE
REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N° 24**

La Legge Regionale 12 ottobre 2009 n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” (Pubblicazione su BU 22 ottobre 2009, n.99) prevede il conseguimento di una “gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO (Ambito Territoriale Ottimale)”. Nella Regione Marche gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

Il comma 2 dell’art. 5 (*Piano Regionale di gestione dei rifiuti*) stabilisce che il PRGR contenga:

- 1) l’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ATO;
- 2) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO.

L’art.2 (*Funzioni della Regione*) stabilisce al comma 2 che: “La Giunta regionale stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia di gestione dei rifiuti”.

L'art.3 (*Funzioni delle Province*) stabilisce al comma 1 lettera d) che le Province: “d) stipulano, sentita la Regione, accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all'interno dei confini dell'ATO”.

COMPITI ATA

Le funzioni di cui al comma 1, art. 9, sono in particolare:

- 1) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- 2) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- 3) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- 4) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
- 5) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- 6) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- 7) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- 8) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;

- 9) l'approvazione della Carta dei servizi;
- 10) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- 11) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
- 12) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

L'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza. I Comuni appartenenti all'ATO assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

L'articolo 10 (*Piano d'ambito*) definisce i contenuti e le modalità di adozione ed approvazione della specifica pianificazione; in particolare il PdA, redatto sulla base del piano regionale di cui all'articolo 5, definisce il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO di riferimento; il PdA deve provvedere alla definizione tecnico-economica delle ipotesi collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale; dopo l'adozione a cura dell'Autorità d'Ambito il Piano è trasmesso alla Regione ai fini della verifica di conformità al Piano Regionale; dopo la verifica di conformità il PdA è definitivamente approvato dall'AdA. A fronte di questo quadro normativo che prevede di fatto la sostanziale e piena autosufficienza gestionale a livello di ATO (salvo eccezioni regolate dalla stipula di

accordi interprovinciali), la frammentarietà di tali organismi oggi presenti in ambito regionale (ancorché non operativi in tutti i contesti provinciali), rischia di rappresentare un ostacolo al necessario processo di efficientamento del sistema gestionale soprattutto per quel che concerne l'ottimizzazione del sistema impiantistico a scala regionale. Il Piano Regionale, proprio alla luce delle esigenze di ottimizzazione gestionale, ha prospettato una proposta tecnico organizzativa sulla base della quale gli impianti si prevedono a servizio di bacini di riferimento che, previo accordo tra le ATA interessate, possono travalicare i confini di ATO proprio per garantire il conseguimento di taglie impiantistiche e di criteri gestionali che possano determinare sia migliori prestazioni tecniche ed ambientali, che migliori condizioni economiche (minori costi di investimento unitari e minori costi gestionali).

Si riporta in questa sede l'articolo 10 nella sua interezza allo scopo di fornire il quadro complessivo dei contenuti del Piano d'Ambito:

ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 12 OTTOBRE 2009

Il Piano d'ambito contiene in particolare:

- a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;*
- b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati;*
- c) i criteri in base ai quali, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 7, possono essere stipulati accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;*

- d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;*
- e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;*
- f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);*
- g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall'applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.*

GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI:

- ANCI: Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- ATA: Assemblea Territoriale d'Ambito;
- ATO: Ambito Territoriale Ottimale;
- BAT: Best Available Techniques (Migliori Tecniche Disponibili);
- CDR: Combustibile da Rifiuti;
- CER: Catalogo Europeo Rifiuti;
- CIAL: Consorzio Imballaggi Alluminio;
- CIC: Consorzio Italiano Compostatori;
- CIS: Corpi Idrici Sotterranei;
- COMIECO: Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
- CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi;
- COREPLA: Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica;
- COREVE: Consorzio Recupero Vetro;
- CSS: Combustibile Solido Secondario;
- CSS-Combustibile: Combustibile Solido Secondario non rifiuto (DM 22/2013);
- FOP: Frazione Organica Putrescibile;
- FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani;
- FOS: Frazione Organica Stabilizzata;
- FOU: Frazione Organica Umida;
- FPc: Fattore di Pressione comunale;
- FPic: Fattore di Pressione intercomunale;
- FPp: Fattore di Pressione provinciale;

GDO: Grande Distribuzione Organizzata;
GHG: Greenhouse Gas (gas serra);
GPP: Green Public Procurement;
MNC: Materiali Non Compostabili;
MUD: Modello Unico di dichiarazione ambientale;
O.R.So: Osservatorio Rifiuti Sovraregionale;
P: (rifiuto) Pericoloso;
PAI: Piano di Assetto Idrogeologico;
PCB: Policlorobifenili;
PIL: Prodotto Interno Lordo;
PRB: Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate;
NP: (rifiuto) Non Pericoloso;
PAP: (Sistema di raccolta) Porta a Porta;
PRGR: Piano Regionale Gestione Rifiuti;
RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
RD: Raccolta Differenziata;
RI: Rifiuti Indifferenziati;
RICREA: Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciaio;
RILEGNO: Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;
RS: Rifiuti Speciali;
RU: Rifiuto Urbano;
RUB: Rifiuto Urbano Biodegradabile;
RUR: Rifiuto Urbano Residuo;
SIC: Siti di Importanza Comunitaria (direttiva “Habitat” 92/43/CEE);

GLOSSARIO DEI RIFIUTI E DELLA TERMINOLOGIA AMBIENTALE

ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

(DEFINIZIONI)

- a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
- c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
- e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

- 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
- 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'[articolo 13](#);
- g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'[articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);
(lettera così sostituita dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)
- h) *(lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)*
- i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'[articolo 22](#);
- i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
- i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- i-quater) 'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa

anche quando condotta da diverso gestore;

i-quinqüies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

i-sexies) 'nuova installazione': una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa

utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;

l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione

secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'[articolo 26](#);

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma

soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni

effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-ter) 'acque sotterranee': acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);

v-quater) 'suolo': lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-quinquies) 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;

v-septies) 'combustibile': qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee 1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter. (*comma aggiunto dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 46 del 2014*)

RIFIUTI (PARTE QUARTA)

Articolo 183 (Definizioni)

- a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato 1 alla Parte Quarta del presente Decreto;

- c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
(lettera modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)

g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

(lettera così modificata dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

(lettera così modificata dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)

p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

(lettera modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015).

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

(lettera introdotta dall'[art. 38, comma 2, legge n. 221 del 2015](#))

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni

di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);

h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione

post-consumo;

i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)

p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

ACQUE (PARTE TERZA)

Articolo 74 (Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;

c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

c) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;

f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in

reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)

l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge;

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 4 del 2008)

o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;

- q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
- s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
- u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
- v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
- z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della qualità delle acque interessate;
- aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;

bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;

dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 4 del 2008)

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'[articolo 114](#);

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008)

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;

Il) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti

la presenza di tali sostanze nello scarico;

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 4 del 2008)

pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

ARIA (PARTE QUINTA)

Articolo 268. Definizioni

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

- b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;
- c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;
- e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;
- g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
- h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile

all'esercizio di una o più attività;

i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;

i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);

l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;

m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;

m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti

di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;

n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);

o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;

p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con

riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;

r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio;

s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione (mg/Nm^3) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas;

t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;

u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo;

v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante, o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;

z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;

aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter);

aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione è, in tutto o in parte, è in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;

bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;

cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o

materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;

dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto;

ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'attività cui l'impianto è destinato;

ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto:

gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:

1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;

2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;

3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);

hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;

ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

nn) capacità nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organici in uno stabilimento utilizzato per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro

periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;

qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi organici prodotti da una attività e successivamente recuperati per qualsiasi finalità tecnica o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;

rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, per le attività ivi previste;

ss) (*abrogata*)

tt) impianti di distribuzione di carburante: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito;

uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 - 2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);

vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito

presenti nel sito della struttura;

zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile;

aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più torri di caricamento;

bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;

ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;

ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacità superiore ad 1 m³, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;

eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o più cisterne rimuovibili.

DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N° 36 DISCARICHE

(Definizioni)

- a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
- b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni ;
- c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;
- d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
- e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
- f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo

smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;

i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;

l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

m) "percolato"; liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;

n) "eluato"; liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5;

o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a

quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;

p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne e' in possesso;

q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;

r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;

s) "autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;

t) "centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 ALLEGATO A

Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;

Q2 Prodotti fuori norma;

Q3 Prodotti scaduti;

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente,

compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione;

Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);

Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);

Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, Sali da rinverdimento esauriti, ecc.);

Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);

Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.);

Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);

Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.);

Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.);

Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata;

Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.);

Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

(1)Questo allegato è stato abrogato dall'art. 39, comma 6, del D. Lvo. 3 dicembre 2010, n. 205.

ALLEGATO B OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

ALLEGATO C OPERAZIONI DI RECUPERO

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

L'EVOLUZIONE DELLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La prima autentica, e per certi aspetti scientifica definizione di rifiuto compariva, in Italia, con l'emanazione dell'allora Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il quale, all'articolo 2, comma 1, così recitava: "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono". Giungiamo pertanto al predetto Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 ed alla interpretazione autentica della definizione di rifiuto, dove l'articolo 14 recita:

"1. Le parole "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

- a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del Decreto Legislativo n° 22;
- b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.lgs. n. 22, sostanze, materiali o beni;
- c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22.

"2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

- a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
- b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente o oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del D.lgs. n. 22.

Va richiamata su questo punto l'importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea la quale con la sentenza del 25 Giugno 1997, Sezione VI, Tombesi ha stabilito che "una normativa nazionale che adotti una definizione della nozione di rifiuti che escluda le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile (...) con le Direttive CEE". La Corte Europea ha sempre sistematicamente ribadito tale principio fino ai tempi più recenti: "la nozione di rifiuto non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone". Siamo giunti ora all'esame o commento di una ormai datata, ma pur sempre significativa sentenza europea del 2000.

COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - V SEZ. 15 GIUGNO 2000: le questioni pregiudiziali risolte dalla Corte miravano sostanzialmente a stabilire se determinate sostanze, destinate ad essere utilizzate come combustibile o per produrre energia elettrica, dovessero essere considerate materie prime ovvero rifiuti. Già dall'inizio era stato chiesto di precisare se la nozione di rifiuto implicasse un accertamento sull'esistenza dell'*animus dereliquendi* da parte del detentore che si disfi della sostanza od oggetto (prime decisioni del 28 Marzo 1990, cause n. 206-207 e n. 359). Sul punto il Giudice Comunitario esprimeva l'avviso che "la nozione di rifiuto, ai sensi dell'articolo 1 delle Direttive del Consiglio n. 75/442 e 78/329, non deve intendersi nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica". Si deve sottolineare che l'art. 1 delle citate Direttive si riferisce, in generale, ad ogni sostanza e ad ogni oggetto di cui il detentore si

disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa. Inoltre, il detto articolo precisa che costituiscono del pari rifiuti le sostanze o gli oggetti di cui il detentore *“abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti”*. Con questa premessa la Corte ha perciò concluso che la nozione di rifiuto non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone. Successivamente la Corte di Giustizia CEE, con la sentenza 18 Dicembre 1997, causa n. 129/1996 affermava che il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la escludesse dalla nozione di rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lett. a), della Direttiva 75/442. Si chiariva cioè che la normativa sui rifiuti si applicava anche quando al loro recupero provvedesse la stessa impresa che li aveva prodotti. Tale conclusione non pregiudica la distinzione, che occorre effettuare, tra il recupero dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/442, e il normale trattamento industriale di prodotti che non costituiscono rifiuti, a prescindere peraltro dalla difficoltà di siffatta distinzione. La sentenza in rassegna va debitamente segnalata proprio perché integra la sentenza 18/12/1997, causa C-129/96, sviluppando ulteriormente la problematica del concetto di *“disfarsi”*. Infatti, il ragionamento della Corte prende le mosse dalla constatazione che la categoria Q 16 dell'allegato I costituisce una categoria residuale nella quale può essere classificata qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle altre categorie con la conseguenza che l'ambito d'applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine *“disfarsi”* che va interpretato tenendo conto delle finalità della Direttiva, e cioè la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, e della politica della Comunità in materia ambientale, fondata sul principio della precauzione e dell'azione preventiva. La Corte osserva dunque che *“dal fatto che nei detti allegati vengano descritti metodi di smaltimento o di recupero dei rifiuti non consegue necessariamente che qualunque sostanza trattata con uno di tali metodi debba essere considerata un*

rifiuto”. Infatti benché le descrizioni di taluni metodi facciano riferimento esplicito a rifiuti, altre sono invece formulate in termini più astratti, potendo quindi essere applicate a materie prime che non sono rifiuti. Pertanto, la categoria K 9 dell’allegato II B, dal titolo “*Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia*” può essere applicata alla nafta, al gas o al cherosene, mentre la categoria R 10, denominata “*Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia*” può bensì essere riferita a fertilizzanti sintetici. Per uscire dall’*impasse*, la Corte conclude che l’effettiva esistenza di un rifiuto vada accertata alla luce del complesso delle circostanze del caso tenendo conto delle finalità della Direttiva e in modo da non pregiudicarne l’efficacia. Allo scopo di concretizzare queste enunciazioni, la sentenza analizza gli elementi che consentono di accertare che il detentore della sostanza se ne disfa, ovvero ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della Direttiva. Possono perciò essere considerati indizi della esistenza di un rifiuto:

- il fatto che un metodo di trattamento di una sostanza possa costituire una modalità corrente di recupero dei rifiuti;
- il fatto che certe sostanze vengano comunemente considerate rifiuti;
- il fatto che una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di produzione di un’altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo smaltimento; che la composizione della sostanza non sia idonea per l’uso che ne viene fatto o tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l’ambiente.

Riassumiamo a questi proposito parte della sentenza del 15 giugno 2000 della Corte di Giustizia la quale aveva precisato che il termine “*disfarsi*” che qualifica giuridicamente la produzione di un rifiuto deve essere interpretato sulla base di un accertamento caso per caso che deve essere condotto alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto delle finalità della direttiva 75/442 ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia.

In proposito la Corte di Giustizia ha individuato i seguenti indizi di riferimento per qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto:

1. La sostanza o l'oggetto è un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale nel processo produttivo.
2. L'avvio della sostanza o dell'oggetto ad operazioni di cui all'allegato IIA o IIB, o ad analoghe attività.
3. La sostanza o l'oggetto è un residuo che non è utilizzabile in nessun altro uso se non con lo smaltimento.
4. La sostanza o l'oggetto è un residuo non usuale per l'impiego che ne viene fatto e l'uso deve avvenire in particolari condizioni di prudenza a causa della possibile pericolosità per l'ambiente.
5. La sostanza o l'oggetto è stato sottoposto ad un trattamento preliminare e non ad un'operazione di recupero completo.

Con l'avvento della definizione aggiornata di rifiuto, il criterio al quale occorre oggi ispirarsi per meglio delinearne l'identità è quello soggettivo, la cui valorizzazione non potrà che penalizzare il riferimento al criterio oggettivo, un tempo rassicurante, ma che, attualmente, non può più perimetrare in spazi spesso angusti e inadeguati, una realtà gestionale sempre più dinamica e complessa. La definizione storica di rifiuto aveva infatti per architrave linguistico, la seguente definizione: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A, alla parte quarta de Decreto Legislativo 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". La formulazione così riportata relegava l'elemento soggettivo del "disfarsene", in tutte le sue accezioni, in secondo piano esaltando la collocazione formale e quindi l'esistenza stessa del rifiuto in un contesto tabellare che, se da un certo punto di vista offriva un sicuro riferimento avviso dall'imprevedibilità e multiformità del comportamento individuale, creava le premesse di futuri contrasti tra assodate definizioni concettuali e nuovi modelli di riferimento rappresentati, ad esempio, dai sottoprodotti, le terre e rocce da scavo, i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti risultanti dalla prospezione di risorse minerali e così continuando. Oggi la nuova definizione "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione

o abbia l'obbligo di disfarsi" ha completamente eliminato il riferimento oggettivistico al criterio cosiddetto tabellare restituendo pienezza di contenuti al concetto del "disfarsi" il quale assume a principale e, per certi aspetti, unico sistema valutativo a forte valenza antropocentrica ove la soggettività del comportamento individuale genera le premesse di una corretta applicazione della norma. Da oggi, rientrare all'interno di una tabella quanto a definizione letterale ed identificazione tramite Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), potrà risultare un elemento influente e incidentale mentre, al contrario, sarà il concreto manifestarsi della triade "si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi" che diverrà il presupposto ovvero la conditio sine qua non per intraprendere o meno la strada gestionale del rifiuto. Ecco allora che al cospetto di una situazione nel corso della quale si dovrà valutare l'appartenenza o meno di un materiale al mondo dei rifiuti, occorrerà valutare la sussistenza di pre-condizioni logistiche, temporali, comportamentali, decisionali e operative e che solamente al termine dell'avvenuta verifica si potrà identificare l'oggetto o la sostanza attribuendole la qualifica di rifiuto, prodotto o sottoprodotto.

Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi scientifici;

esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina

comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

CARTA D'IDENTITA' DEL RIFIUTO E PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI

Come già affermato il rifiuto è, prima di tutto, *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”* ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006. Si ribadisce che il principale criterio al quale ispirarsi per identificare l'appartenenza di una qualsiasi sostanza od oggetto al contesto dei rifiuti è il criterio *“soggettivistico”* per il quale ciò che veramente è fondamentale risiede nei comportamenti del detentore volti a disfarsene (nell'atto, nell'intenzione o nell'obbligatorietà). Atto e obbligatorietà appaiono situazioni comportamentali chiare e conclamate. L'*“intenzione”* deve essere oggetto di valutazione, ma sicuramente ricorre in tutti quei casi che si manifestano nel porre in atto azioni inequivoche e idonee al disfarsi finale. Recupero e smaltimento costituiscono i macro-gruppi entrambi appartenenti al concetto del regolare e corretto

disfarsene (allegati B e C del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Essi si differenziano dall'abbandono che costituisce un comportamento sanzionato dalla norma e di conseguenza, irregolare. I rifiuti identificati dal Codice C.E.R. sono contenuti e descritti nell'Elenco Europeo dei Rifiuti (decisione 2000/532/CE), ma occorre sempre ricordare che un materiale incluso in elenco non è sempre un rifiuto, bensì solamente quando risulta soddisfatta la descrizione riportata all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.L. 152/06. I rifiuti sono indicati da un codice (Codice CER a 6 (sei) cifre, di cui: -

la prima coppia di cifre individua le attività che generano il rifiuto; - la seconda coppia individua il processo specifico all'interno dell'attività generale; - la terza coppia individua, infine, la singola tipologia di rifiuto.

PRINCIPALI NORMATIVE IN MATERIA DI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO	OGGETTO
Legge 28 gennaio 1994, n° 84	Riordino della legislazione in materia portuale
Decreto Ministeriale 16 maggio 1996, n° 392	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii esausti
Dm 5 febbraio 1998	Recupero agevolato rifiuti non pericolosi
Dm 161/2002 e 269/2005	Recupero agevolato rifiuti pericolosi
Dm 1° aprile 1998, n. 145	Formulario identificazione rifiuti
Dm 1° aprile 1998, n. 148	Registro di carico e scarico
Circolare Ambientale/Industria 4/8/1998	Registri e formulari
Circolare 4 agosto 1998, n° GAB/DEC/98	Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d'accompagnamento dei rifiuti
Decisione CE 3 maggio 2000, n° 532	Elenco dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/Ce del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi,
Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n° 161	Regolamento attuativo relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate
Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36	Discariche
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	Veicoli fuori uso

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182	Rifiuti delle navi e raccolta nei porti
Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254	Rifiuti sanitari
Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n° 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni d'amianto e contenenti amianto
Regolamento (CE) 14 giugno 2006, n° 1013/2006	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133	Incenerimento rifiuti
Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce	Spedizioni transfrontaliere
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117	Rifiuti industrie attività estrattive
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188	Pile e batterie
Dm 8 aprile 2008	Centri per la raccolta comunale e intercomunale per Raee e altri rifiuti

Dm 17 dicembre 2009 Dm 18 febbraio 2011, n. 52	Sistri
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n° 117	Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n° 1069	Sottoprodotti di origine animale
Dm 8 marzo 2010, n. 65	Raee “One to one”
Dpcm 27 aprile 2010 (Legge 25 gennaio 1994, n. 70)	Mud
Dm 27 settembre 2010	Ammissibilità dei rifiuti in discarica
Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011, n° 52	Sistri
Regolamento (CE) 31 marzo 2011, n° 333	Regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti
Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, n° 82	Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)
Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n° 161	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n° 22	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di terminate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)
Regolamento (CE) 25 luglio 2013, n° 715	Regolamento della commissione recante i

	<p>criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti</p> <p>Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti</p>
Decreto legislativo 14 marzo 2014, n° 49	Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Decreto Ministeriale 3 giugno 2014, n° 120	Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali